1865 | **N° 316**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 8 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. del ministro guardasigilli, in udienza del 26 novembre 1865, sul Codice di procedura penale.

SIRE,

Nell'atto di presentare alla firma di V. M. il decreto, col quale si rende uniforme in tutto il Regno il procedimento penale, io non avrò bisogno di rammentare come la diversità degli ordini processuali costituisse una delle meno comportabili anomalie nello Stato; come per essa, al pari che per le differenze dei concetti giuridici, gli abitanti e le magistrature di questa nobilissima Toscana, potessero sembrare estranei all'unità del Regno; come specialmente dovesse ormai parer troppo singolare che qui, dove or siede il Governo, dove le tradizioni della sapienza giuridica sono da gran tempo largamente diffuse, e dove infine la trasformazione politica non poteva dirsi compiuta se non quando fosse reso partecipe e solidale il popolo, come in tutto il resto del Regno, delle auguste funzioni del rendere giustizia, qui per l'appunto, e qui soltanto, non fosse ancora chiamato il giurì nei giudizi penali.

Ben sarebbe stato più importante il mutamento, e più fecondo di utili conseguenze, e di vigoria politica, se insieme col codice di procedura avesse potuto entrare in attività anche in Toscana un codice penale comune a tutto il Regno; perchè allora veramente sarebbe scomparsa anche l'ultima traccia di quella deplorabile difformità d'instituzioni, per la quale è possibile e legittimo ciò che pure è poco meno che assurdo, che cioè i giudici di una provincia dello Stato dichiarino punibili talune azioni che in altre provincie sono permesse; e non trovino poi sanzioni per reprimere gli attentati contro l'esercizio dei diritti politici, nei quali si fa palese ed efficace la nuova vita nazionale.

Ma quali gravi e delicate quistioni abbia suscitata la proposta di estendere alla Toscana il codice penale del Regno, e per quali ragioni non abbiano potuto essere definite, ben è noto a V. M.; epperò, mentre una Commissione testè nominata darà opera a completare gli studi sul sistema penale, da servire di base al nuovo progetto di Codice, e mentre il Vostro Governo chiederà al Parlamento di far almeno cessare al più presto l'or lamentata lacuna del codice toscano con una legge speciale, non conviene che siano ritardati più a lungo i vantaggi che devono provenire dall'uniformità delle norme processuali, destinate a porre in luce la verità e per essa la giustizia.

Ciò per altro non sarebbe stato possibile infino a che rimanevano diversi in Toscana gli ordinamenti della magistratura. E poichè oggi soltanto anche questo desiderio o piuttosto bisogno del paese potè essere soddisfatto, io adempio con fiducia al mandato che colla legge del 2 aprile di quest'anno venne fatto al Vostro Governo, proponendo con talune modificazioni coordinate colle altre leggi il codice di procedura penale, da introdursi col 1° del prossimo gennaio in tutto lo Stato.

Per quanto lo comportavano l'angustia del tempo e più ancora le condizioni a cui erano state vincolate le facoltà concedute al Governo per tale revisione di coordinamento, si è mirato a far sì che il codice di procedura, combinato colla legge che ampliava la competenza penale dei giudici di mandamento (ora pretori) utilizzasse le buone instituzioni preesistenti nelle singole provincie, e specialmente quelle che giovano a render più spedito e più autorevole il giudizio, più miti le restrizioni che necessariamente lo accompagnano, più guarentita per conseguenza la libertà individuale senza offendere la sicurezza pubblica. E tenuto conto dell'esperienza che si era fatta di quel codice negli anni da che era in vigore nelle antiche e nelle nuove provincie, eccetto la Toscana, e delle sapienti decisioni delle Corti di cassazione, non meno che dei voti della scienza e dei progressi legislativi, anche di recente operati in paesi aventi le nostre medesime instituzioni giudiziarie, si è provveduto per modo che almeno i più riconosciuti bisogni trovassero adequata soddisfazione.

Una rapida rivista basterà a far conoscere l'indole e l'importanza delle principali modificazioni introdotte.

È proprio del codice di procedura penale del Regno di aprir l'adito ad un tempo all'azione penale ed all'azione civile; ma l'art. 6 del codice 20 novembre 1859 alterava poi violentemente il principio di siffatta concessione, ordinando che l'azione civile andasse estinta insieme colla penale, anche quando questa fosse venuta meno per prescrizione; laddove è ben noto che le ragioni per le quali si ammette la prescrizione nel diritto penale sono d'indole essenzialmente diversa da quelle concernenti la prescrizione civile. Laonde quella sarebbe stata una poco felice novità per la Toscana, mentre era pure già dappertutto una poco razionale confusione di principii. La distinzione pertanto che or venne introdotta nel nuovo codice è al certo più equa; l'azione civile non andrà estinta insieme con la penale se non quando il processo penale abbia accertato che il fatto da cui la si deduceva non è avvenuto, o che l'imputato non ne fu nè autore, nè complice.

La competenza de' pretori, estesa non solamente a un certo numero di reati, ma in genere ai delitti punibili col carcere, col confino o coll'esilio locale fino a tre mesi, o con multa fino a lire 300, esclusi però i reati di stampa, ha dovuto essere logicamente ammessa eziandio (articolo 11) per la irrogazione di pene accessorie di qualsiasi durata; poichè diversamente quella prima riforma, nella più parte dei casi, come in quelli concernenti gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e simili, si sarebbe ridotta a lettera morta. Tenuto conto però, non tanto della durata quanto della intrinseca importanza della pena della sospensione dall'esercizio de' pubblici uffizi, con cui si reca sì vitale restrizione ai diritti civili, non parve conveniente sottrarla alla competenza de' giudizi collegiali, seguendo così lo spirito generale della legislazione del Regno.

La riforma sulla competenza, combinata con quella sulla misura delle pene in molti casi preveduti dal codice penale indicati nell' altro decreto, che oggi stesso ho l'onore di sottoporre alla firma di V. M., è per avventura la più essenziale del codice, quella da cui devonsi attendere i maggiori effetti nella celerità e nella economia dei giudizi; mentre poi offrirà ai magistrati inferiori un campo sufficientemente vasto perchè possano acquistare sugli amministrati un'autorità ed una influenza più grande e rendersi idonei all'esercizio delle funzioni più ardue nei tribunali.

In questi poi la sollecitudine dei processi doveva essere necessariamente temperata da maggiori guarentigie circa il modo di condurli e di definirli. Al procedimento sommario pei casi di flagrante reato correzionale, da decidersi quasi nell'atto stesso in cui questo è avvenuto, e perciò senza le ordinarie formalità, che l'indole stessa della flagranza rendeva superflue (articolo 46), ed al già usato procedimento per citazione diretta, pel quale furono tuttavia introdotte alcune norme, dove potevano essere necessarie, tien dietro il procedimento ordinario o formale, che con più studiata diligenza e circospezione investiga il vero e ne chiarisce la natura.

Ma anche in ciò il nuovo codice solleva a maggior dignità le funzioni dei pretori, poichè demanda loro (art. 75) la preliminare istruttoria di tutti i reati anche eccedenti la loro competenza, facendone così de' giudici delegati *per legge* ad agire per conto del procuratore del Re e del giudice istruttore, ai quali soltanto devono trasmettere entro 15 giorni gli atti ricevuti ed assunti. Con ciò si è mirato a conseguire una sensibile economia di tempo e di spese, e ad un tempo a rendere più sicuro, perchè più immediato, l'accertamento dei fatti e lo scoprimento degli autori; senza nuocere per questo al principio di demandar l'azione penale al Pubblico Ministero, stante l'obbligo che ha il pretore di informarlo dei reati (art. 77), e il diritto per conseguenza che ha il procuratore del Re di far che proceda direttamente il giudice istruttore (art. 45 e 81).

Nulla di nuovo o di più circostanziato poteva introdurre il codice riguardo alle regole generali sull' accertamento del fatto, le quali erano già accuratamente tracciate nel precedente; bensì le maggiori cure vennero rivolte a far sì che quelle concernenti la ricerca dell' autore corrispondessero ai bisogni manifestati dalla pratica e dalla legislazione. Gli è infatti a questo punto che un sistema di procedura penale o può perder di vista l'interesse sociale per soverchia larghezza, o può convertirsi in una inquisizione pericolosa alla civile libertà. Epperò diveniva conseguenza necessaria delle libere istituzioni del Regno, adottare un equo temperamento, il quale conciliasse le imperiose esigenze della giustizia, circa la scoperta e la punizione de' colpevoli, col rispetto maggiore per il cittadino non diffamato, che pur può risultare innocente dopo il giudizio.

Con questo intendimento il nuovo codice ha introdotte talune importanti modificazioni al precedente che io vado lieto di additare all'attenzione di V. M.

Venne tolto l'obbligo che aveva il giudice istruttore di citare avanti a sè un imputato di crimine per interrogarlo, non altrimenti che con mandato di cattura. In non pochi casi, pur sussistendo in un reato le prime apparenze di crimine, poteva presumersi con fondamento che l'imputato avrebbe saputo o dissiparne i caratteri, o affievolirne la gravità; anzi talora perfino questa minore gravità del reato era già previamente stabilita dalla legge col scemare di taluni gradi ed anche commutare la pena; per esempio, ai minori. E nondimeno il giudice istruttore, al quale non era concesso di antivenire nessuna delle conseguenze legali della imputazione, doveva rilasciare mandato di cattura, e vedevasi così talvolta costretto recare una macchia indelebile ad un nome onorato, o a precludere ogni via di riabilitazione alla giovanile inesperienza. Il nuovo codice ha pertanto in via di regola generale abbandonato al savio criterio del giudice il decidere se non solamente per imputati di delitto, ma anche per imputati di crimine sia necessario il mandato di cattura o possa bastare quello di comparizione (art. 182) e ne ha escluso unicamente alcune categorie di imputati, pe' quali già prevale il timore di un maggior pericolo per la pubblica sicurezza. Tuttavia poichè l'arbitrio, sebben ragionevole, del giudice, allora soltanto è un progresso e un beneficio nella legge, quando vi sta accanto il rimedio d'ogni possibile abuso od errore, così fu introdotta la già sperimentata e benefica correzione della legittimazione dell'arresto, che il giudice istruttore dee domandare entro brevissimo termine alla camera di Consiglio, sentito il pubblico ministero (art. 197.)

La camera di Consiglio, già riconosciuta come utilissima guarentigia ne' giudizi penali, era stata abbandonata dalla precedente legislazione, perchè per avventura ne erano state esagerate le attribuzioni col farne una specie di surrogato del giudice istruttore, anzi una specie di commissione istruente, con notevole ritardo dei processi, con poco decorosa soppressione della indipendenza del giudice, e con pericolosa preoccupazione del giudizio da proferirsi. Ricondotta al concetto di salvaguardia e di tutela, abolito quello di diffidenza e di supremazia, la camera di Consiglio è chiamata a prestare nel nuovo sistema un valido aiuto, a sollecitare anzichè ritardare i processi, a difendere la civile libertà, a rendere più rispettato il giudizio. La camera di Consiglio pertanto o legittima l'arresto, o lo fa cessare, o decide senz'altro, qualora non occorrano nuovi atti; ma anche quando, legittimato l'arresto, abbia rimesso al giudice istruttore di continuare le sue investigazioni, non abbandona per questo l'arrestato alla sola diligenza e coscienza di lui, ma se ne informa a determinati periodi ed invigila così che il processo abbia corso regolare e sollecito (art. 200). Tuttavia, perchè non avvenisse che la nuova instituzione si risolvesse, con opposto eccesso, in uno spostamento d'arbitrio a danno della sicurezza sociale, le ordinanze della camera di Consiglio che fanno luogo alla provvisoria scarcerazione o negano la cattura, possono essere impugnate con opposizione dal procuratore del Re, avanti la sezione d'accusa.

Per ragioni somiglianti a quelle testè accennate, anche l'ammissione dell'imputato alla libertà provvisoria durante il processo, venne conceduta con maggiore larghezza, e cioè non solo per delitti, ma anche per crimini punibili colla reclusione o colla relegazione, prima però della sentenza d'accusa, e senza pregiudizio delle ipotesi di crimini rinviati dalla sezione d'accusa alla sede correzionale. Questa sarà, specialmente in Toscana dove la instituzione della libertà provvisoria aveva un carattere ben diverso e quasi potevasi dir sconosciuta, una riforma salutata al certo con molto favore. E tanto più dacchè con essa si è bensì voluto proteggere la libertà del cittadino, ma non scemare le guarentigie sociali; epperò vi fu messa al fianco una salutare cautela riguardo agli imputati di crimine, affinchè il beneficio non si convertisse in un diritto anche quando ne cessava il precipuo motivo ed anzi poteva essere di pericolo. Fu pertanto statuito che se un imputato di crimine si presenta spontaneo in giudizio, la libertà provvisoria è per lui un diritto (colle limitazioni anzidette); ma se non si presenta spontaneo e viene invece arrestato, non è più un diritto per lui l'ottenerla, bensì è facoltativo al giudice l'accordarla (art. 205); con la quale distinzione fu provveduto a render più leale ed aperta la procedura e più raro il caso della fuga e della contumacia, essendo ora non pochi riluttanti a presentarsi in giudizio pel motivo che qualunque pur ne sia l'esito, ben sanno che frattanto debbono sottoporsi alla vergogna ed ai patimenti del carcere preventivo.

Era naturale del rimanente che certe categorie di imputati più pericolosi, pei quali già non erasi creduto prudente concedere la citazione senza cattura innanzi al giudice, fossero eziandio escluse dal diritto o del beneficio della libertà provvisoria. Nondimeno allorchè si tratti di minori d'anni diciotto imputati di furto e non recidivi, parve equo sottrarli alla precoce corruzione e al fatale disonore del carcere, dal momento che per essi è pur sì benigna la stessa legge penale (art. 206).

Quanto alla cauzione, oltre all'esserne esonerati i poveri di buona fama, fu stabilito che debba avere unicamente lo scopo di guarentire la presenza dell'imputato, sicchè si risolve di regola in un mero surrogato della detenzione materiale. Perciò stesso, poi siccome può essere data dall'imputato per sè medesimo o da un fideiussore per lui, ne veniva che, ottenuta la presenza dell'imputato, il fideiussore non avesse più verun obbligo e ricuperasse integralmente la sua cauzione; a differenza del caso in cui fosse stata data dall'imputato per sè medesimo, poichè sta pur sempre che egli ha incontrata altresì, se condannato, la responsabilità per le spese, le multe ed i danni; donde è ben giusto che se egli ha avuto i mezzi di guarentirsi la libertà provvisoria, li adoperi poi nel soddisfacimento delle obbligazioni nascenti del reato da lui commesso (art. 228).

Del resto la libertà provvisoria si accorda e la cauzione si determina dalla camera di Consiglio, durante il corso della istruzione; e dal Tribunale o dalla Corte (sezione degli appelli) dopo compiuta (art. 209); e, tranne l'ultimo caso, l'ordinanza è suscettiva di opposizione così per parte dell'imputato (e non solamente sulla ammissibilità in massima, ma anche sulla somma della cauzione) come per parte del pubblico Ministero (art. 215); non però della parte civile, a diversità di quanto disponeva il Codice del 1859, con esagerata ingerenza e quasi prevalenza del privato interesse sulla causa pubblica.

Compiuta l'istruzione, dee decidersi sui risultamenti che ha offerti. Secondo l'importanza di essi il codice misura la dignità di chi è chiamato a decidere; evitata così la anomalia dei due opposti eccessi, o di attribuirne al solo giudice istruttore ed al pubblico Ministero tanto la dichiarazione di non farsi luogo a procedere per mancanza di reato o di autori, quanto il rinvio dell'imputato avanti il tribunale o la sezione d'accusa; oppure di esigere l'intervento della camera di Consiglio non solamente in queste ardue e importanti deliberazioni, ma anche in quelle prime, le quali non richiedono per verità quel tempo e quell'opera, di cui è necessario per tante ragioni, di fare la massima economia. Il primo sistema fu infatti rimproverato, come pericoloso, al Codice che or cessa di avere effetto; il secondo, dove è stato attuato, si trovò fonte di ritardi e di dispendi non proporzionati al bisogno, e che or voglionsi per l'appunto evitare con ogni studio.

La via media è sembrata la più conveniente. La camera di Consiglio interviene pertanto nei soli casi in cui, trattandosi di crimini, siavi un imputato sebbene non detenuto, e trattandosi di delitti siavi un imputato detenuto, o sul quale siasi già dalla stessa camera deliberato per provvisoria scarcerazione o per domanda di libertà provvisoria (articoli 246, 257); o finalmente nei casi in cui manchi bensì un imputato, o si trovi libero, ma il pubblico Ministero abbia domandato non già non farsi luogo a procedimento, ma nuove verificazioni od altri provvedimenti, e il giudice istruttore non creda di uniformarvisi. Ridotta in questi limiti, l'ingerenza della camera di Consiglio può essere evidentemente assai benefica, come tutela ad un tempo dell'imputato e della società.

Questo carattere generale, che potrebbesi dire della maggiore circospezione è tanto più degno di essere notato dacchè il codice ha pur conceduto che nei casi in cui il reato addebitato, per circostanze concorrenti, si presuma divenuto passibile di pene minori, di competenza de' pretori, si rimandi l'imputato dinanzi ai medesimi. Questa facoltà che la legge accorda di esaminare previamente e persino di escludere i caratteri più gravi di un reato per demandarlo alla cognizione del giudice inferiore (e la quale per identica ragione, è accordata eziandio alla sezione d'accusa rispetto ai crimini che essa giudica meritevoli soltanto di pene correzionali, e rinvia perciò al tribunale), è una delle più influenti e insieme delle più gelose, di cui la legge sia stata larga verso l'autorità giudiziaria. E sebbene non siano mancate le voci che hanno combattuto siffatta larghezza, quasi fosse una indebita e precoce ingerenza nel merito della causa; sebbene anzi la giurisprudenza, dopo avere qualche tempo oscillato, siasi fermata, per autorevole suprema interpretazione, alla opinione più restrittiva, si è tuttavia creduto non solo di mantenere cotal facoltà ma di darvi anzi applicazione nel senso più ampio, per logica conseguenza della teorica seguita dal codice, in via di regola generale, di desumere la competenza a giudicare dalla natura delle pene. Poichè infatti le pene sono bensì determinate dalla legge pei casi, quali essa li ha genericamente raffigurati, ma sono poi modificate ed inflitte nei limiti e nella qualità che il caso singolo reclama, in vista delle sue circostanze concrete, le quali pur sono quelle che formano il reato e ne chiariscono la vera e originaria fisonomia individuale, è sembrato non consentaneo allo spirito del sistema lo scindere in classi le circostanze attenuanti, per dare alle une e negare alle altre l'attitudine di modificare il reato. Lo scopo ultimo è pur sempre il medesimo: punire il colpevole nel modo e nella misura che la legge gli ha minacciato, sì riguardo alla pena come riguardo alla competenza ed alle forme del giudizio, epperò, tutte le volte che ne è aperta la via per qualsiasi motivo riconosciuto dalla legge, è umano e conveniente al carattere che la informa, di permettere che i giudici se ne valgano, avvicinando quanto è possibile la verità legale alla verità effettiva.

La questione pertanto che nel foro aveva divise le opinioni, cessa ora di essere possibile, dopo le modificazioni che furono introdotte negli articoli 252 e 440 (242 e 428 del codice precedente), per le quali la camera di Consiglio e la sezione d'accusa possono rinviare rispettivamente ai pretori od ai tribunali quegli imputati che nel concorso di circostanze attenuanti di qualsiasi natura (comprese quelle indicate nell'articolo 684 del Codice penale) non si ritengono punibili con pene maggiori di quelle attribuite alla loro competenza. Nè può dirsi veramente serio il pericolo di possibili esorbitanze ne' rinvii, quasi avessero a turbare, e per mere apparenze, l'economia delle giurisdizioni stabilite dalla legge; poichè a proferirli è richiesta la unanimità dei voti, e non è facile che tutti si accordino nel riconoscere esistente una circostanza attenuante immaginaria; e quando si tratti di imputati non detenuti è richiesta la uniformità tra le conclusioni del pubblico ministero e l'ordinanza del giudice istruttore (art. 257); oltre di che contro l'ordinanza della camera di Consiglio (art. 252), se paresse infondata, è aperta al procuratore del Re la via della opposizione; e finalmente la sentenza di rinvio non impedisce che dinanzi ai giudici, si discuta di nuovo l'indole del reato; sicchè quando il rinvio fu ordinato per circostanze che poi nel dibattimento si trovano insussistenti, è pur in pronto un rimedio che concilia l'economia dei giudizii e la repressione penale, chè la pena può innalzarsi al di sopra degli ordinarii confini e raggiungere nella durata (almeno nei casi più comuni) la pena delle specie superiore (articoli 334 e 396).

Riguardo alle udienze nessuna importante innovazione venne fatta, all'infuori di quelle reclamate dalla ampliazione di competenza per i pretori. Nondimeno, per meglio servire allo scoprimento della verità e per evitare all'erario il danno di spese, talora assai gravi sostenute indarno, fu data facoltà ai pretori, ai tribunali ed alle sezioni delle Corti per gli appelli correzionali (art. 282), d'interrompere i dibattimenti per gravi motivi e rimandarli per la continuazione ad altra udienza, non però oltre dieci giorni, per evitar il pericolo di perdere le impressioni ricevute; e parimenti venne provveduto a scemare gli appigli di temerarie domande di appellazione o cassazione, prescrivendosi (art. 284) che le deliberazioni prese dalla corte, dal tribunale o dal pretore nel corso d'una udienza non producono mezzo d'annullamento se non fu fatta protesta all'atto stesso in cui furono lette; e analogamente che dopo l'appello non possono denunziarsi in cassazione che le nullità occorse in appello, sanate così le precedenti per le quali non vi fosse già una protesta o una domanda non ancora decisa (art. 420).

Nello stesso fine di facilitare la scoperta del vero fu ammesso che se le liste dei testimoni furono presentate fuori del tempo necessario per effettuare la citazione e ottenere la comparsa, non sia però perduta la prova, poichè, parimenti è fatta facoltà alla corte, tribunale o pretore di rinviare la causa ad altra udienza onde citarli (art. 291); ed anzi fu ammesso che se i testimoni sono stati citati e non comparvero, sia lecito alle parti, di comune accordo, di farne leggere per semplici schiarimenti le deposizioni scritte; e che se il testimonio fosse realmente impedito di comparire, e non si creda necessario di farlo sentire a domicilio, le parti possano d'accordo farne leggere la deposizione scritta anche con valore di piena testimonianza (art. 294). Alle quali larghezze per altro fa riscontro un efficace correttivo de' possibili abusi nella facoltà data al presidente, così nei tribunali come nelle Corti d'Assise (art. 385, 468), di far restringere la lista de' testimoni soverchiamente estesa, od anche di restringerla egli stesso.

Una novità di qualche rilievo sta nell'art. 318 con cui fu tolta la facoltà che avevano i giudici, dopo chiuso il dibattimento, di proferir la sentenza, non già immediatamente, ma nell'udienza successiva. Si è creduto preferibile il contrario sistema, come quello che pone al sicuro i giudici da ogni influenza che potesse nel frattempo interporsi a scemare l'effetto della recente discussione delle prove. Nè era obbiezione sufficiente il pericolo che per la diuturna assistenza al dibattimento, potessero i giudici accontentarsi di un esame superficiale delle cause e sorvolare sulle quistioni, massimamente di diritto; poichè da un lato è ben noto che dove siffatto sistema è stato ed è in vigore, le sentenze non furono per questo men ponderate; e dall'altro è sempre aperta la via de' rimedi legali contro le sentenze infondate; oltre di che la esperienza de' presidenti di dibattimento ben troverà modo di equamente ripartire le lunghe udienze, affinchè le forze dei giurati e de' giudici non riescano affievolite al momento della decisione.

Dalle sentenze dei tribunali è ammissibile l'appello, come nel Codice precedente; e anche in questa parte è recata una importante novità, anzi una benefica riforma nella Toscana, dove il rimedio dell'appello non esisteva; ma la facoltà di appellare venne ridotta a ragionevole misura. Quanto alle sentenze definitive de' tribunali l'appello fu ammesso per il condannato, eccettochè per delitti punibili con pena pecuniaria non eccedente L. 600, non accompagnata da altra pena correzionale; e quanto alle sentenze interlocutorie e preparatorie fu abolita la permissione che esisteva di appellarne anche subito per titolo d'incompetenza o di danno irreparabile, poichè era perpetua fonte di ritardi e di tergiversazioni e di spese, (art. 400).

Non poche notevoli innovazioni sono state introdotte nel giudizio per giurati, senza contare quella importantissima che trova posto nella legge di ordinamento giudiziario, che avrò l'onore di sottoporre alla firma di V. M., e colla quale si provvide a sottrarre la composizione delle liste de' giurati alle influenze locali. Rinviati pertanto gli atti d'istruttoria al procuratore generale dalla camera di Consiglio, e fatte dal medesimo le sue requisitorie, venne disposto che ne sia notificato un estratto all'imputato anche se non detenuto, tranne di quelle per nuove verificazioni o per incompetenza dei giudici ordinarii (art. 424). Il principio regolatore di questa importante riforma è intimamente connesso con quello sulla essenza del giudizio d'accusa, il quale ha la sua base legale, il suo sviluppo di diritto nella sentenza d'accusa, che in ultima analisi è quella che investe della causa i giurati e designa loro i fatti e le leggi che vengono in applicazione. Il giudizio è, a così dire, complesso, e s'instituisce colla sentenza dei giudici del diritto nella accusa, e si completa con quello dei giudici del fatto al dibattimento. Epperò dovevano accettarsi anche le conseguenze di un tal principio, le quali rimanevano latenti nel codice precedente, per difetto di adequato svolgimento. Venne quindi concessa facoltà all'imputato di far osservare gli atti del processo nella cancelleria, sotto condizione però che o si trovi detenuto o si costituisca in carcere; ferma poi in ogni caso quella già precedentemente ammessa di presentar memorie a discolpa (art. 422, 423).

A questo modo, e colla cessazione della libertà, anche fuori dell'ipotesi ora detta, per gli imputati di crimini punibili colla reclusione e colla relegazione, dopo che fu ammessa l'accusa (art. 430), si è provveduto affinchè la più ampia difesa non torni mai di pregiudizio alla pubblica sicurezza ed all'esito dell'accusa. Sussistono del resto le norme già conosciute sulle facoltà dell'accusato prima del dibattimento, esclusa però, perchè divenuta ora superflua, quella di prender copia degli atti processuali a spese dell'erario (art. 463), di cui per di più facevasi talora non lieve abuso con danno della giustizia.

E nello stesso scopo di evitar spese gravi, di meglio assicurare l'esito dei dibattimenti, e di non addossare eccessivo e quasi intollerabile peso ai giurati, fu provveduto con opportune disposizioni alla separazione de' giudizi quando di più imputati, taluni possono essere senza danno rimandati alla sede correzionale (art. 20), oppure quando per non essere in pronto tutte le singole verificazioni, o per numero eccessivo de' fatti e di accusati, sembri conveniente di procedere avanti la Corte d'Assise, con giudizi separati (art. 45 e 474). Con ciò fu provveduto ad una delle lagnanze sollevate, specialmente in talune provincie; dove per esagerata applicazione delle norme sulla connessione delle cause, furono instituiti talora dibattimenti di mole sconfinata, con soverchio aggravio de' giurati,

con spese esorbitanti, e persino con pericolo della pubblica sicurezza.

Quanto alla condotta de' dibattimenti avanti ai giurati non parve anzitutto prudente abolire il potere discrezionale, di cui è investito il presidente; poichè mentre da un lato non è presumibile ch'egli ne usi con danno delle parti, alle quali del resto è aperta la via degli ordinarj rimedi legali, dall'altro era troppo facile il prevedere che in molti casi, abolito il potere discrezionale, ne sarebbe stato sacrificato non solo lo scopo della legge penale, ma perfino l'interesse dell'accusato. Per la stessa ragione non parve prudente abolire, siccome da non pochi si proponeva, il riassunto finale del presidente, come quello che collegando e riordinando le varie parti della discussione, e guidando l'attenzione de' giurati ai veri punti necessarii, può impedire voti inconsulti o confusi e sottrae i loro animi dalle impressioni di arringhe forse appassionate. Tuttavia questo medesimo scopo della legge guidava ad imporre al riassunto un confine determinato, dedotto dalla discussione medesima, laonde fu vietato al presidente di svolgere ragioni contrarie o favorevoli all'accusato, che già non avessero addotte la parti, raccomandata poi in ogni caso la brevità.

Lo stesso scrupolo già accennato condusse anche a sopprimere, nel dibattimento avanti i giurati, la esposizione del fatto che era demandata al pubblico ministero (art. 489); poichè dal momento che si leggono le sentenze e l'atto d'accusa e che il presidente ne deve chiarire l'oggetto e formulare l'imputazione, riesciva superflua una esposizione, che poteva perfino influire dannosamente, preoccupando gli animi dei giurati, e con tanto maggior pregiudizio in quanto che la difesa non aveva sull'istante alcuna via d'eccezione contro le eventuali inesattezze o parzialità del pubblico ministero.

D'ogni cosa, insomma, fu fatto base fondamentale e regolatrice il principio d'accusa; laonde fu statuito che anche le questioni da proporsi ai giurati non possano avere altra base che l'accusa preceduta al dibattimento, nè mai comprender fatti o circostanze, neppure aggravanti, che fossero emerse soltanto nella orale discussione (art. 494). E invero quando una circostanza aggravante può avere essenziale influenza sulla pena, qual sarebbe a modo d'esempio la premeditazione nell'omicidio, è sembrato troppo grave, anzi troppo contrario ai principii fondamentali del processo accusatorio (che dopo la sentenza d'accusa deve osservarsi secondo la sua genuina natura) che l'accusato, non preparato a siffatta imputazione e quindi non pienamente difeso, potesse trovarsene d'improvviso aggravato con incalcolabile suo danno. L'avvedutezza del pubblico ministero nella formazione delle sue requisitorie e dell'atto d'accusa, e della sezione d'accusa nel formulare le sue sentenze, porgerà ovvio rimedio agli inconvenienti che potrebbero temersi da siffatto sistema.

La formola dei quesiti da proporsi ai giurati (art. 494) fu stabilita nel modo che parve più idoneo per ottenere risposte conformi all'indole di siffatta istituzione. Chiuso l'adito alle domande complesse, nelle quali con una frase, anzi talora con una voce legale, presumevasi di aver tracciato il fatto, fu chiarito nella formola che il quesito non deve mai riferirsi ad un fatto se non in quanto venga a costituire una violazione di legge, e si è mirato così a far in modo che la risposta dei giurati abbia veramente ad essere l'espressione della coscienza pubblica in relazione alla legge penale. Con che fu evitato tanto l'eccesso di fare dichiarare dai giurati mere denominazioni legali, quanto l'altro di farli affermare dei fatti che per sè medesimi non fossero vietati dalla legge.

E poichè la giurisprudenza era stata discrepante sul punto se durante la deliberazione dei giurati potesse, a loro domanda, entrar nella loro camera il presidente della Corte d'assise per dar schiarimenti, si è risoluto questo dubbio nel modo più favorevole allo svolgimento del vero, e senza il pericolo della parzialità, disponendo che i giurati medesimi, fattane domanda, possano uscire a chiedere schiarimenti e li ottengano dalla corte in presenza del pubblico ministero e del difensore, ma in camera di Consiglio. Con questo sistema ogni possibile interesse è riguardo è stato tutelato (articolo 499).

Qualche utile innovazione venne fatta al procedimento in contumacia; ed in ispecie si è regolata con apposita disposizione la procedura contumaciale contro accusati di reato punibile colla sola interdizione dai pubblici uffizi (articolo 544), essendosi, cioè, ovviato all'inconveniente che un condannato in contumacia a pena siffatta potesse eludere la pena con successive presentazioni per ottenere nuova udienza, susseguite poi da altrettante contumacie; e il rimedio consiste nell'essersi ordinato che la seconda sentenza contumaciale sia senz'altro esecutoria, nè possa più essere impugnata.

Nulla di nuovo sostanzialmente venne introdotto nelle norme sulla esecuzione delle sentenze, provveduto solo affinchè, se la pena siasi nel frattempo prescritta, cessi il bisogno di formale giudizio per dichiararlo (art. 601). Ma è debito notare che in Toscana riescirà non meno nuova che gradita la disposizione che accorda agli ascendenti di rimettere ai discendenti la metà della pena correzionale o di polizia loro inflitta per offese recate ad essi, sebbene di azione pubblica; combinata così la necessità della tutela sociale colla benevolenza del sangue.

E non meno improntata di benevolenza e di giustizia è la disposizione che l'imputato assolto per non essere provato o non punibile il fatto, o per assoluta eliminazione di ogni responsabilità, abbia diritto di chiedere che l'imputazione sia cancellata dai registri criminali ed egli ne apparisca scevro, come per lo innanzi (art. 604).

Circa la cassazione, oltre le limitazioni che già vennero accennate, altre non poche ne sono state adottate per procurare risparmio di tempo e di spesa, ogni qualvolta è sembrato che si potesse eliminare o far cessare per tacita acquiescenza, come già si è notato, le nullità che non mirano ad una assoluta salvaguardia del diritto, quali, per esempio, quelle degli articoli 295, 475 2ª parte, 476, 484 7° alinea del codice 20 novembre 1859, corrispondenti agli articoli 299, 489 2ª parte 490, e 498 7° alinea dell'attuale. Ma poi nelle norme relative alla cassazione venne fatta una importante innovazione col rendere efficace e proficuo l'annullamento proferito nell'interesse della legge; in quanto che fu disposto che la sentenza della corte di cassazione venga notificata anche al condannato, il quale, se la sentenza fu annullata perchè erasi inflitta a lui una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, ha il diritto di chiedere che con nuovo giudizio gli sia applicata la pena più mite, ferma però la dichiarazione di reità; e se la sentenza fu annullata per violazione od ommissione di forme essenziali, ha il diritto di scegliere tra la esecuzione del primo giudizio o l'esperimento di un secondo. Cesserà così l'anomalia che una sentenza venisse annullata nell' interesse puramente scientifico e rimanesse sussistente anche a danno dell'imputato al quale era vietato di giovarsene.

Le norme sulla revisione, per quanto fosse vivo il desiderio di condurle a quel punto che richiedevano i voti generosi della scienza, non poterono però essere essenzialmente innovate; poichè la introduzione di nuovi casi oltre quelli stabiliti dal codice, o la creazione di una formola che mettesse in forse i giudicati anteriori, parvero eccedere il mandato del coordinamento e contenere il germe di molte e gravissime difficoltà pratiche, nel conflitto colle norme che regolano il giudizio per giurati.

Tuttavia si è creduto di poter ammettere un provvedimento che valga ad impedire il rinnovarsi di casi, ben noti per lagrimevole celebrità, che suscitarono generale commozione. Venne pertanto ammesso che non solamente nel caso di chi fu condannato quale omicida possa riassumersi il processo quando il creduto ucciso si trova esser vivo, deputato al supposto omicida, se già morto egli stesso, un curatore che ne possa rivendicar la innocenza; ma che ciò possa farsi eziandio nel caso di due condannati per un identico fatto con sentenze inconciliabili, se uno di essi sia morto; con che venne aperto l'adito alla riabilitazione della sua memoria e alla cancellazione di una palmare ingiustizia (articolo 692).

Questa innovazione, io non ne dubito, troverà approvazione dal cuore di V. M., e con essa anche quelle che furono introdotte per regolare non solamente le norme sulle grazie e sugli indulti, ma anche quelle sulle amnistie delle quali il codice precedente non si occupava, lasciando perfino aperto l'adito al dubbio se fossero ammissibili secondo la legge. E sebbene l'animo pietoso di V. M. non avesse esitato ad accogliere la opinione più benevola, nondimeno sarebbe stato manchevole il codice se non ne avesse tenuto conto, completando così il concetto istesso del diritto di grazia e regolando la procedura opportuna a renderlo effettivo.

E similmente è stata colmata un'altra non meno importante lacuna, collo stabilire le norme relative al procedimento contro persone per le quali la legge ha introdotta, per ragioni eminenti, una tutela o guarentia speciale, sicchè per procedere è necessaria l'autorizzazione sovrana. La mancanza di norme e una forse troppo spinta idea della guarentia avevano fatto sì che nessun atto giudiziale e neppure la stessa ordinanza di non essere luogo a procedimento si credessero permessi, senza il decreto d'autorizzazione o di diniego a procedere; facendo così intervenire la dignità reale anche quando non solo non era il caso, ma eravi eziandio contraddizione nello scopo, giacchè il giudice stesso benchè autorizzato non avrebbe trovato materia per procedere.

Riguardi, infine, di pubblico interesse consigliarono le facilitazioni introdotte nelle verificazioni giudiziali pei casi di reato commesso all'estero e di cui sia tuttavia ignoto o fuggitivo l'autore, e nei casi in cui si tratta di preparare le basi per fare o secondare una domanda di *estradizione*, favorendo così notabilmente la reciproca assistenza internazionale (art. 853, 854).

Tali sono, o Sire, le più notevoli disposizioni di questo codice. Se io non m'inganno, esso è tale da raggiungere gli scopi che un savio legislatore si deve proporre: difendere il diritto, tutelare la sicurezza senza violentare la coscienza dei giudici, aprir l'adito a ripararne gli errori, e insieme non perpetuare le incertezze. E sebbene anche questo codice non possa sottrarsi al giudizio che molti voti della scienza siano rimasti insoddisfatti, sarà nondimeno giusto il notare che il mandato del Governo non si spingeva fino alla completa redazione di legge nuova, sicchè gli intenti pratici dovevano essere considerati come i più urgenti in questa occasione. La celerità in tutti i casi in cui non può nuocere alla giustizia, la libertà in tutti quelli in cui non sagrifica la pubblica sicurezza, lo svolgimento aperto e leale del principio accusatorio, lo svincolo da non necessarie formalità, e con tutto ciò la tutela della dignità del cittadino e la economia nei giudizi; questi furono gli intenti, e questi i principii che si ebbero di mira nella revisione del codice. Epperò, confortato pur anche dal voto di uomini egregi, io mi credo autorizzato a sperare che la M. V. lo reputi degno di entrar nella schiera di quelle leggi che col Vostro augusto Nome son destinate a rassodare la unità del Regno.

(Il relativo decreto è stato pubblicato il 28 novembre 1865, nel numero 306)

Relazione a S. M. in udienza del 6 dicembre 1865 del ministro di grazia e giustizia e dei culti, sul decreto che modifica la dicitura dell'art. 133 del Codice di procedura civile.

SIRE,

L'articolo 133 del Codice di procedura civile pubblicato con R. decreto del 25 giugno 1865, nel determinare la forma dell'atto di citazione *per biglietto* prescrive opportunamente al numero 1° ch'esso debba indicare *il giorno, il mese e l'anno della notificazione.*

Questa prescrizione, che non è ripetuta in modo egualmente esplicito nel successivo articolo 134, il quale determina la forma dell'atto di citazione *formale*, è però implicitamente compresa nel n° 6° di esso articolo, il quale, prescrivendo *l'indicazione del termine entro cui il convenuto deve comparire*, presuppone necessariamente che l'atto faccia fede della data della sua notificazione, dalla quale soltanto può cominciare la decorrenza del termine per comparire.

Potendo tuttavia avvenire che in mancanza di una esplicita prescrizione sorgano, nell'applicazione di detto articolo 134, dubbiezze che conviene antivenire prima dell'attuazione del Codice di procedura civile, il riferente prega V. M. a voler apporre l'augusta Sua firma al seguente decreto Reale.

Il numero 2611 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1865, n° 2215;

Veduto l'art. 134 del Codice di procedura civile pubblicato in esecuzione del R. decreto del 25 giugno 1865, n° 2366;

Considerando la convenienza di prevenire, prima che entri in osservanza il detto Codice, ogni dubbiezza sulla necessità d'indicare negli atti di citazione *formale* la data della sua notificazione.

Sulla proposizione del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nell'articolo 134 del Codice di procedura civile pubblicato in forza del R. decreto del 25 giugno 1865, n° 2366, alle parole: *L'atto formale di citazione deve contenere* sono sostituite le parole: *L'atto formale di citazione, oltre l'indicazione del giorno, mese ed anno della notificazione, deve contenere...*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.

Il numero 2616 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 dicembre 1861 e l'altra dei 24 dicembre 1864 sulla occupazione temporanea delle Case religiose per servizi sì militari che civili;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È fatta facoltà al Nostro ministro anzidetto di occupare temporaneamente per uso civile il secondo piano del Convento di S. Nicolò Tolentino, riservandone ai conventuali la parte da essi addetta al loro noviziato, e conformandosi per tale occupazione alle norme stabilite dalle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Il numero 2617 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1865, n° 2586, con cui il servizio di Tesoreria dello Stato viene affidato alla Banca nazionale;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, di concerto coi ministri di agricoltura, industria e commercio, e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono attribuiti alla competenza del Ministero delle finanze tutti gli affari concernenti la Banca nazionale e le Zecche, i quali in forza del R. decreto 5 luglio 1860 erano nelle attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

ALFONSO LA MARMORA.
TORELLI.
QUINTINO SELLA.

Con R. decreto del 15 novembre 1865 l'avvocato Marchetti Agostino, segretario di 2ª classe al Ministero interni in aspettativa, venne richiamato in attività di servizio nella precedente sua qualità.

Con R. decreto del 21 novembre 1865 Del Puente Leopoldo, ingegnere meccanico d'artiglieria, ora in disponibilità per soppressione d'ufficio, venne richiamato in effettivo servizio e nominato contemporaneamente capo officina principale di 2ª classe.

S. M., sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nelle udienze del 23 e 31 ottobre e del 5 e 8 novembre, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Foresti dott. Ludovico, nominato operatore presso il museo di geologia nella R. Università di Bologna;

D'Alessandro Girolamo, capo d'uffizio, già impiegato nel Grande Archivio di Napoli e dispensato dal servizio con R. decreto 27 novembre 1864, ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione di riposo che gli potesse spettare;

Russo Gennaro, uffiziale di 1ª classe, già impiegato idem id., ammesso id., id.;

De Flora Giuseppe, id. id., ammesso id. id.;

Conti Giovanni, titolare di filosofia nel liceo Sannazzaro di Lecce, nominato titolare della stessa classe nel liceo ginnasiale Galuppi di Catanzaro;

Patella Filippo, preside del liceo ginnasiale Galuppi e rettore del convitto nazionale di Catanzaro, nominato, dietro sua domanda, preside del liceo ginnasiale Principe Umberto di Napoli;

Stranieri Nicola, preside del liceo ginnasiale Filangeri e rettore del convitto nazionale di Monteleone, nominato preside del liceo ginnasiale Galuppi e rettore del convitto nazionale di Catanzaro;

Nofo-Badge Pietro, preside del R. liceo Scinà di Girgenti, nominato preside del liceo ginnasiale Filangeri e rettore del convitto nazionale di Monteleone;

Fabi-Massimo, nominato direttore del R. ginnasio di Marsala;

Colomiatti cav. dott. Michele, ispettore delle scuole primarie della provincia di Macerata in aspettativa, richiamato in attività di servizio e destinato all'ispettorato scolastico di Genova;

Gaffodio prof. Filippo, ispettore delle scuole primarie di Genova, trasferito nella medesima qualità all'ispettorato di Sassari;

Rota Giuseppe, ispettore delle scuole primarie di Sassari, trasferito nella medesima qualità all'ispettorato di Macerata;

Nisio cav. Gerolamo, preside del liceo di Bari, nominato ispettore coll'incarico di reggere il provveditorato agli studi di Catania;

Baldacci cav. Giovanni, nominato R. provveditore agli studi di 3ª classe della provincia di Pavia;

Magaldi Gaetano, reggente della 3ª classe nel R. ginnasio Principe Umberto di Napoli, nominato titolare di una delle due prime classi nel ginnasio stesso;

Valente Gabriele, preside del R. liceo ginnasiale Palmieri e rettore del convitto nazionale di Lecce, nominato preside del R. liceo ginnasiale Cirillo e rettore del convitto nazionale di Bari;

Gamberale Vincenzo, id. Broggia, e rettore del convitto nazionale di Lucera, nominato preside del liceo ginnasiale Palmieri e rettore del convitto nazionale di Lecce;

Bagiolini prof. Mario, ispettore agli studi della provincia di Catania, nominato preside del liceo ginnasiale Broggia e rettore del convitto nazionale di Lucera;

De Blasio Antonio, prof. reggente nel ginnasio Vittorio Emanuele di Napoli, nominato reggente di lingua e lettere italiane nella scuola normale femminile di Napoli;

Albani Maria Giuseppa, vice-direttrice nel 1° educandato femminile Principessa Maria Clotilde di Napoli, accettata la rinuncia a tale ufficio;

Attanasio Teresa, maestra di 4ª classe nello educandato id., nominata vice-direttrice nello stabilimento medesimo;

Vallaghè Paolino, profess. e direttore nella scuola normale di Ascoli-Piceno, collocato in aspettativa per motivi di salute;

Vannuccini Enrico, aiuto del professore per l'insegnamento pratico farmaceutico nell'istituto di studi superiori di Firenze, confermato in tale ufficio;

D'Ormea dott. Sebastiano, nominato assistente alla clinica delle malattie sifilitiche e cutanee nella R. Università di Bologna;

Giovannini dott. Antonio, id. assistente dissettore al gabinetto e laboratorio di anatomia normale idem;

Pratesi Cesare, aiuto alla cattedra di chimica organica patologica nell'istituto di studi superiori in Firenze, confermato in tale ufficio.

Cantoni cav. professore Giovanni, rettore della R. Università di Pavia, confermato in tale carica;

Tardy commendatore Placido, professore ordinario di calcolo differenziale ed integrale nella R. Università di Genova, nominato rettore dell'Università medesima;

Vegezzi-Ruscalla cav. Giovenale, nominato dottore aggregato presso la Facoltà di filosofia e lettere nella R. Università di Torino — classe di filosofia;

Cipoletta Eugenio, titolare della 5ª classe nel ginnasio Vittorio Emanuele di Napoli, trasferito collo stesso grado alla 5ª classe nel ginnasio Principe Umberto, della città stessa;

Grande Salvatore, titolare di filosofia nel liceo Galuppi di Catanzaro, nominato professore della stessa cattedra nel liceo Ariosto di Ferrara;

Trombone Fortunato, titolare della 4ª classe nel ginnasio Balbo di Casale, trasferito alla 5ª classe nel R. ginnasio di Saluzzo;

Beltrami Giovanni, titolare della 5ª classe nel ginnasio di Saluzzo, trasferito alla 4ª classe nel ginnasio Balbo di Casale;

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati nella tornata di ieri procedette alla elezione de' suoi quattro vice-presidenti. Vennero eletti in primo scrutinio il deputato Crispi con voti 137, e il deputato Depretis con voti 131, la maggioranza assoluta essendo di 131 voti.

Nel secondo scrutinio, la maggioranza assoluta essendo di 128, non venne eletto se non il deputato De Luca con voti 132. Si procederà alla votazione di ballottaggio fra i deputati Pisanelli e Restelli nella tornata d'oggi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Volendosi provvedere di titolare la cattedra di diritto penale e procedura penale e quella di patologia speciale medica, e clinica medica vacanti nella università di Pavia;

Veduti gli articoli 57, 58, 59, e 60 della legge 13 novembre 1859;

Si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande e i titoli entro tutto il mese di marzo del 1866 a questo Ministero.

La domanda deve essere scritta in carta bollata e contenere l'indicazione della qualità e del domicilio del candidato, e l'esplicita sua dichiarazione se intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per ambedue le forme contemporaneamente, non essendo ammessa la dichiarazione di concorrere per esame nel caso solamente in cui non si riconoscano sufficienti i titoli. Si dovrà unire alla domanda l'elenco descrittivo dei documenti che la corredano.

Non si ammetteranno le domande che pervenissero dopo trascorso il termine sovra fissato.

Per la cattedra di patologia speciale medica e di clinica medica il candidato per esame, o per titoli ed esame dovrà subire un esperimento clinico al letto del malato oltre la dissertazione e la lezione.

Firenze 20 novembre 1865.

Il Direttore capo della 3ª divisione
GAA NEAI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Il *Times* pubblica i seguenti documenti:

« Signore, il ministro degli Stati Uniti mi invita a pregarla di pubblicare nel di lei giornale il seguente dispaccio statogli indirizzato il 4 del mese passato.

« È una risposta a tutti i diversi indirizzi spontaneamente provocati su tutti i punti del regno dai deplorabili fatti accaduti nell'aprile ultimo scorso.

« Questi documenti erano tanti, che allo stato in cui si trovavano allora le cose riusciva difficile il rispondere ad ognuno di essi separatamente.

« Giova quindi sperare che avendo direttamente sott'occhio questo dispaccio stampato, le parti interessate vorranno accettarlo come prova della riconoscenza del governo degli Stati Uniti per la simpatia viva e sincera, che gli fu mostra in occasione della pubblica calamità che lo colse.

« Esso farà le veci di una comunicazione più officiale, e più diretta, che sarebbe stata senza dubbio loro fatta più presto, ed a ciascuna separatamente.

« Ho l'onore di essere con tutto il rispetto di lei, signore ecc.

« Beniamino Mason segretario di legazione. »

« Legazione degli Stati Uniti.

« Londra, 1 dicembre.

« *Dipartimento di Stato*, Washington 4 novembre.

« Signore, nell'ultima primavera, e nella state scorsa ella ha trasmessa a questo dipartimento da parte del governo, delle pubbliche autorità civili ed ecclesiastiche, delle corporazioni e società, e delle pubbliche radunanze di cittadini, ed individualmente di cittadini del regno, le numerose manifestazioni di simpatia e di dolore per la triste disgrazia toccata al governo ed al popolo degli Stati Uniti per la morte del presidente Abramo Lincoln.

« Unanimi tutti, ad una voce altamente riprovavano l'orrendo delitto politico di un assassinio, che repentinamente, ed in un modo iniquo e purtanto per lui glorioso, pose fine alla carriera eminentemente utile ed onorata del defunto primo magistrato.

« Allora quando si ricevettero questi dispacci in forza di particolari circostanze, trovandosi indebolita l'azione di questo dipartimento, il segretario presidente non potè che accusarne semplicemente la ricevuta in modo officiale; e non gli venne impartita alcuna istruzione relativa ai documenti di cui si tratta, e che questo governo riconosceva di aver ricevuti.

« Ora io devo informarla, che tutte le comunicazioni così arrivate furono senza ritardo sottoposte al presidente degli Stati Uniti, il quale le ha lette col sentimento della più profonda gratitudine. Egli sperava di poter assicurare nelle forme convenienti, e regolari tutti coloro che avevano mostrato la loro generosa simpatia, che questa eserciterebbe una benevola e cara impressione non solo su lui, ma anche sul popolo americano.

« Questo governo è profondamente addolorato in veder impossibile il dar effetto alle speranze del presidente.

« Però questo dolore è sino ad un certo punto diminuito dal fatto che a queste manifestazioni di simpatia da parte dell'Inghilterra si sono unite quelle di tutte le parti del mondo.

« Ciò nulla meno il presidente desidera che ora noi attestiamo altamente la nostra riconoscenza per le prove di simpatia, e di dolore stateci prodigate con uno slancio che faceva onore alla natura umana.

« Ella vorrà, per quanto almeno riguarda la Gran Bretagna, dar copia di questo dispaccio al conte Russell, e farlo conoscere all'Inghilterra accompagnandolo, con parole di allusione agli indirizzi, risoluzioni, lettere, ed altri attestati di cui feci menzione, il tutto come le sembrerà possibile.

« Sono o signore ecc.

« William Seward.

« Charles Francis Adams esq. ecc. »

— Il *Globe* di venerdì porta l'annunzio ufficiale di un nuovo bill di riforma.

I ministri di S. M. hanno finalmente risoluto, di presentarlo nella prossima sessione, e noi crediamo poter aggiungere che sarà appoggiato da tutte le forze del governo.

Si sta già lavorando per radunare tutte le informazioni necessarie, e si rinunziò finalmente alla strana idea che si aveva avuta per un momento di confidare il rimpasto della costituzione inglese ad una Commissione irresponsale.

Ecco adunque venuto il momento per il paese di far conoscere le sue aspirazioni ed i suoi desiderii relativamente alla natura di questo bill, e noi speriamo che i pensatori liberali non faranno difetto più che non l'abbiano a fare i democratici.

Un suffragio di 20 lire nelle contee, un altro di 10 lire nei borghi, ed uno di affittaiuolo nelle città; ecco quanto si può accordare ed ecco il meno che si possa accettare. (*Spectator*)

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino:

Sono insorte nuove divergenze fra il governo dello Schleswig e quello dell'Holstein a proposito del regolamento definitivo dei confini del ducato dell'Holstein, regolamento che il governo austriaco aveva già conchiuso col Senato di Amburgo senza ottenere prima l'adesione della Prussia.

Questo prova abbastanza che gli avversari del governo prussiano hanno avuto torto assicurando che la convenzione di Gastein stabiliva l'abbandono del ducato dell'Holstein per parte della Prussia. Questa sostiene al contrario che la potenza che con lei ne divide il possesso, quantunque investita in forza della convenzione di Gastein dell'amministrazione del ducato di Holstein, pure non può esercitarvi i diritti sovrani che d'accordo colla Prussia.

Quantunque per ora non si tratti che di poche miglia quadrate, pure la Prussia ha trovato necessario di apporvi il *veto* per impedire che l'Austria non invochi più tardi questo precedente per arrogarsi il diritto di cedere tutto intiero il ducato dell'Holstein a chi più le piacesse.

Alcuni giornali hanno preteso che l'arrivo del barone Werther a Berlino si riferisse alle risoluzioni della Commissione marittima relative allo stabilimento del principal porto di guerra prussiano a Kiel.

Questa voce è priva di fondamento.

La convenzione di Gastein dà infatti alla Prussia il diritto — « di costruire le difese necessarie di faccia al passo di Friedrichfort, e di erigere sulla riva dell'Holstein nella baia di Kiel gli stabilimenti marittimi dimandati dai bisogni del porto di guerra. »

Si assicura che verrà quanto prima pubblicato un decreto reale relativo allo stabilimento di un porto da guerra a Kiel.

Si dice che il granduca Pietro d'Oldenburg abbia rinunziato alla sua candidatura al trono dei ducati.

Come risulta dalla convenzione di Gastein, il granduca ha già da gran tempo abbandonate le sue pretese, così non vi ha punto interesse di sapere se egli si sia ora ritirato formalmente o no. D'altra parte, se è vero che ultimamente la Prussia abbia ripreso il progetto di una unione personale fra i ducati e la corona danese, si può di là stesso conchiudere che essa ha abbandonata la causa del granduca Pietro.

Pare del resto positivo che la Russia non sia sortita dalla riserva nella quale essa si mantenne sin ora relativamente alla questione dei ducati. (*Corrisp, Havas*)

AUSTRIA. — Nella seduta della Dieta provinciale del 30 novembre a Gratz, il capitano provinciale annunciò per la prossima seduta un'interpellanza del dottore Razlags sul fatto che l'atto politico del 20 settembre non venne presentato nella seconda lingua del paese.

La discussione dell'indirizzo fu stabilita pel 2 dicembre.

— A Praga, dopo un congedo di 4 settimane, accordato al deputato di Schmerling, Herbst motivò la sua proposta, movendo dal punto che la patente di settembre ha sospeso la costituzione di febbraio del pari che il diploma di ottobre.

Secondo lui non può immaginarsi l'accettazione inalterata di ambe le leggi, nè un inalterato riconoscimento degli oggetti comuni definiti nell'art. 2 del diploma d'ottobre; certo è però che l'evasione costituzionale degli oggetti comuni all'impero, è posta in questione per un periodo di tempo che al momento non si può calcolare, e che le questioni, le quali toccano più profondamente gl'interessi del paese, vengono evase col sistema assoluto. In tali congiunture è giustificato il sottoporre a un esame l'azione della patente di settembre sulle condizioni speciali del paese, e ne offre occasione particolarmente la proposta d'indirizzo del conte Nostiz. « Noi crediamo nostro dovere di manifestare la convinzione esistente fra i nostri mandatari, e siamo compresi della consolante coscienza di non essere secondi a nessuno in lealtà e devozione verso l'imperatore e l'impero. »

Finalmente Herbst propose di rimettere la risoluzione alla Commissione per la proposta Nostiz.

Il supremo maresciallo provinciale dichiarossi contrario a ciò, e fece la proposta del rinvio alla Commissione dell'indirizzo, perchè ne riferisca; ma l'assemblea la respinse con 111 voti contro 105.

Le ulteriori proposizioni della presidenza sul modo di trattare lo schema di risoluzione rimasero in minoranza, per cui Herbst dichiarò di rinunciare alla ulteriore trattazione della sua proposta.

— A Brünn si trattò soltanto di cose locali. Nella prossima seduta, del 6 dicembre, seguirà la motivazione della risoluzione di Giskra e socii.

Si crede ch'essa verrà probabilmente respinta.

— A Lemberg furono presentate ed appoggiate proposte per la fondazione di scuole agronomiche a spese della provincia e per la rivocazione dei divieti di dividere i fondi in piccole frazioni.

Smolka, qual relatore, lesse per la seconda volta il regolamento.

Borkowski osservò ch'esso restringe la libertà della parola, e biasimò che la lingua polacca non vi sia dichiarata lingua ufficiale esclusiva della Dieta; il che diede luogo ad un dibattimento estremamente vivo.

Skrzynski è il conte Adamo Potocki sostennero Borkowski.

Il principe Sanguszko osservò essere intempestivo far entrare qui la questione delle lingue.

Da parte dei Ruteni replicarono Pawlikow, Ginilewicz, Szwedzicki, Lozinski e Lawrowski; quest'ultimo minacciò di ritirarsi dalla Giunta provinciale.

Borkowski ripigliò la parola, e in un discorso di un'ora dichiarò essere la lingua polacca l'unica lingua letteraria del paese; ci vuole che si dia facoltà ad ogni deputato di parlare in qualunque lingua, ma che i protocolli, le leggi, ecc., sieno stesi soltanto in polacco.

Smolka difese il progetto, annunciando che risponderà a Borkowski riguardo alle lingue, quando seguirà il dibattimento speciale.

— Ad Agram il partito fusionista non era rappresentato nella seduta, e il vescovo Strossmayer non comparve.

La Dieta approvò l'elezione del cancelliere aulico, Mazuranic, eccepita dal Comitato di verifica.

Il Comitato centrale propose che venga accordato seggio e voto ai consiglieri della Tavola banale.

Il cardinale Haulik parlò caldamente ed a lungo in favore di questa proposta, notando fra altro come le importanti questioni giuridiche che stanno per essere trattate alla Dieta, rendono necessaria la presenza di uomini dotti nelle materie legali.

Il secondo vice-presidente, dottore Suhaj, eletto nella tornata precedente, non intervenne a questa seduta. (*Gazz. uffic. di Venezia*)

— La Commissione della Dieta della bassa Austria ha terminato il suo cômpito.

I firmatari della mozione Tinti hanno preparato un progetto d'indirizzo, nel quale specialmente si dimanda.

La convocazione del Reichsrath ristretto immediatamente dopo la chiusura della Dieta;

La presentazione al Reichsrath, e non alla Dieta, del risultato delle trattative coll'Ungheria e colla Croazia in quanto che esse esigano una modificazione nella Costituzione.

Due altri membri della Commissione, il dottor Fischer, ed il cardinale arcivescovo Rauscher, i quali non avevano firmata la mozione Tinti presentarono un altro progetto d'indirizzo nel quale pure si parla della Costituzione, ma che fa astrazione dalle opinioni espresse nel progetto firmato dai quarantacinque membri della Dieta, e che termina con una preghiera concepita in termini generali.

Il dottor Fischer è l'autore di questo progetto della minoranza, ed il cardinale Rauscher si è associato alle sue viste.

(*Neue Freue Presse*)

GERMANIA. — Si legge nel *Novellista di Dresda*:

In seguito al prossimo ristabilimento delle relazioni diplomatiche fra la Sassonia ed il regno d'Italia, i rappresentanti degli Stati annessi che erano sin ora accreditati presso la nostra Corte non saranno più riconosciuti in questa loro qualità dal nostro governo.

Questi erano: il marchese Provenzali per la Toscana, da lui rappresentata in pari tempo a Vienna; il principe Carini ambasciatore del re delle Due Sicilie a Vienna ed a Dresda; il signor Felice Kaskel, incaricato d'affari delle Due Sicilie a Dresda.

L'Italia sarà qui rappresentata dal conte Barral che è pure accreditato presso la Corte di Berlino.

SPAGNA. — Si legge nella *Correspondencia*:

« Certi giornali non cessano dal biasimare il nostro governo pel suo contegno verso il Chilì.

« Noi possiamo rispondere, a questi attacchi, che l'attuale situazione non è che la conseguenza della precedente; che la Spagna non aveva fatto nulla per provocare le ostilità del Chilì; che le istruzioni mandate al generale Pareja sono le stesse di quelle che egli aveva già avuto dal gabinetto presieduto dal generale Narvaez; ed infine che l'attuale ministero, come il suo predecessore, non vuole che una cosa sola; che la Spagna, cioè, non venga umiliata in America, dove essa ha tante ragioni, e sì potenti, per difendere la considerazione e l'onore della sua bandiera. »

CHILÌ. — La *Patria*, giornale del Chilì, dà i seguenti particolari:

« Malgrado le pompose dichiarazioni di guerra, ad onta del blocco di Valparaiso e della costa, noi ci troviamo ancora, riguardo alle navi spagnuole, in una posizione anormale che non è nè guerra, nè pace, e che rassomiglia alla situazione che esisteva dopo la occupazione delle isole Chinchas per opera delle squadriglie dell'ammiraglio Pinzon.

Gli inimici del Chilì mandano impunemente fra noi le loro spie, e mantengono colle nostre terre un traffico dei più attivi, che è una vera onta ed un insulto pel nostro paese.

Infine, non contenti di farla da padroni legittimi nelle acque del Chilì alla portata del cannone dalla costa, i nemici della repubblica vengono colle loro barche sino alla linea dei bastimenti mercantili ancorati in rada, e sfidano insolentemente la patriottica nostra popolazione marittima.

REPUBBLICA ARGENTINA. — Si scrive da Buenos-Ayres in data del 26 ottobre:

« Le notizie del teatro della guerra non portano alcun fatto importante; la sola cosa che possa interessare si è la ritirata dell'armata paraguayana, la quale ha abbandonate le posizioni che occupava nella provincia di Corrientes per avvicinarsi ai confini.

« Con un tale movimento quest'armata si trova posta fra il Rachuelo ed il Paso de la Patria, punti verso i quali si dirigono a marcie sforzate le divisioni dei generali Hornos e Caceres, e quelle comandate dal generale argentino Pelly e dal generale brasiliano Osorio.

« L'armata paraguayana, scemata quasi della metà per le rotte subite, così come per le privazioni sofferte, pare non abbia altra alternativa, che o una ritirata disastrosa od una disfatta inevitabile.

« Le signore di Buenos-Ayres si occupano con una abnegazione ed una carità rimarchevole a migliorare le condizioni del soldato al campo e dei feriti; esse prestano la loro opera d'accordo colla Commissione sanitaria, stata organizzata come quella degli Stati Uniti. (*Corresp. Havas*)

GIAMAICA. — Si scrive da Giamaica:

L'assemblea legislativa è composta di 47 membri. Dal 1825 al 1855 vi furono tre negri alla Camera; negli ultimi dieci nessuno; vi sono però dieci membri uomini di colore; l'uno appartiene ad negozio di mercerie, un altro dava una volta cavalli a nolo, un altro è l'editore di un giornale di prim'ordine, ed è lo stampatore dell'assemblea; ora egli è ricchissimo e presiede i comitati dell'assemblea; un altro ha delle vaste proprietà ed è socio della prima casa di Kingston; quattro sono avvocati, e tre di questi segretari al tribunale con dei buoni appuntamenti; uno è presidente della Camera. Lo sventurato signor Gordon era uno dei dieci, e la sua onoratezza ed il suo talento non erano messi in dubbio da nessuno.

Vi sono 37 deputati bianchi; tre sono negozianti ed hanno dei vasti magazzini, due hanno delle case di commercio di prim'ordine a Kingston, uno è un vecchio banchiere, due sono editori di giornali accreditati, uno è ingegnere civile, uno ispettore della Corona, due sono medici, uno è ispettore degli ospitali; fra gli altri vi ha un ufficiale ministeriale, un segretario di tribunale, un avvocato, un avvocato generale, un cancelliere.

Fra i membri della Camera ve ne sono cinque che hanno una piccola piantagione di zuccaro ed una tenuta, nove hanno delle vaste piantagioni di caffè, undici hanno due o più proprietà.

Come alla Camera vi sono ventisei proprietari, così la proprietà territoriale vi è bastantemente rappresentata.

Dei quarantasette membri trentaquattro sono stati educati in Inghilterra, quaranta sono giudici di pace, otto sono stati nominati dalla Corona a presidenti del tribunale del loro distretto. Essi si associarono dugento settantacinque giudici, e nelle questioni che durante il governo del signor Eyre hanno agitato l'isola, tre di questi lo appoggiavano, cinque appartenevano all'opposizione.

Con una simile Camera un governatore dovrebbe poter governare.

Perchè non lo potè il signor Eyre?

Non vi è corpo più facile a condursi di quel che lo sia la Camera attuale. I deputati sono disposti a far nove decimi di quanto vien loro dimandato per conciliarsi col governatore; ma vogliono esser trattati come uomini.

(*Morning Post*)

STATI UNITI. — Si scrive da New-York in data 21 novembre:

Prestando fede alle corrispondenze, il messaggio annuale del presidente sarebbe già terminato.

Anche il segretario del tesoro sig. Mac Culloch avrebbe terminato il suo rapporto al Congresso; il signor Mac Culloch raccomanda, a quanto si dice, la riduzione della carta monetata a misura delle scadenze, i boni del debito flutfuante; si pronunzia contro un fondo di ammortimento permanente per la riduzione del debito federale, e dimanda che si aumenti quanto più si può il reddito pubblico per applicare l'eccedente dei redditi sulle spese, alla estinzione del debito.

Anche la relazione del signor Stanton, segretario della guerra, è pronta per esser comunicata al Congresso.

Il signor Stanton valuterebbe a 33 milioni di dollari la spesa dell'armata *yankee* sul piede di pace con un effettivo di 75 mila uomini; assicura che colla vendita del materiale il dipartimento della guerra ha realizzato abbastanza danaro per provvedere per un anno alle spese dell'armata. (*Patrie*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO

Sezione di Filosofia e Filologia

(*Via Ricasoli*, n° 50)

Domani, sabato, 9 dicembre, a ore 11 ant. il prof. Giuseppe Ferrari farà la sua lezione di Filosofia della storia.

Lo stesso giorno a ore 12 $^1/_2$ merid. il prof. Luigi Ferri farà la sua prima lezione sui filosofi del risorgimento.

— Sappiamo che il distaccamento del Corpo Reale equipaggi, composto di 248 individui, sotto gli ordini del luogotenente di vascello Casamarte Vincenzo, destinato a rendersi a Bordeaux, traversando per via di terra la Francia, giungeva a Marsiglia la sera del 29 novembre, e partiva subito per la sua destinazione.

L'esemplare loro divisa, il contegno militare e gentile, hanno meritato loro elogi e segni di simpatia da per ogni dove sono passati. Siamo lieti di potere segnalare questo procedere lodevole che torna ad onore de' nostri bravi marini i quali hanno saputo all'estero, quantunque in condizioni anormali, far bella mostra di loro, ed acquistare a se stessi e per la marina italiana che rappresentano quel giusto titolo alla stima universale. (*Giorn. della Marina*)

Maria Pia. Questa fregata corazzata la quale ha cambiato a Marsiglia un cilindro avariato, ed a Tolone ha cambiato l'elica con altra simile a quella del *San Martino*, dopo pulita la sua carena ha raggiunto nelle prove la velocità media di miglia 13, 13 per ora. Essa il 5 andante è partita da Tolone per la Spezia, ove entra in disponibilità.

Iride e Zeffiro. Si hanno lettere da Portoferraio del 1° andante, dalle quali risulta che la salute degli equipaggi su queste due corvette, scuola dei novizii e mozzi, è perfetta.

Etna. Questa corvetta giunta a Patrasso la sera del 20 p. p. proveniente da Alessandria d'Egitto, partiva il 22 per Frilogno nel golfo di Lepanto onde scontarvi 11 giorni di contumacia.

Aquila. Il 4 andante questo piroscafo avviso, è partito da Livorno con truppa per Messina e Siracusa.

Gulnara. Il 3 corrente questo piroscafo avviso è arrivato a Costantinopoli. — La salute di tutti a bordo era perfetta.

San Martino. Questa fregata corazzata è partita da Patrasso il 3 andante per Malta, donde, dopo entrata nel bacino, moverà per Siracusa. (*Id.*)

— *Il Panaro* di Modena, pubblica la lettera seguente:

Ier mattina 5, fui invitato a vedere una macchina d'invenzione del mio maestro L. Casolari insieme al sindaco march. Campori ed altri signori, mediante la quale con nostra sorpresa vedemmo comporre cinque versi di Dante con erudito commento in nove secondi per riga di 30 lettere. Ci sottofirmammo noi stessi toccandone i tasti, e immediatamente vedemmo la paginetta stampata dal proto sig. Bortolani. L'inventore ci persuase facilmente che con una di queste macchine si può comporre per la stampa un discorso mentre vien detto, ed imprimerlo prima che l'oratore sia disceso dalla tribuna.

F. CALORI CESI.

NUOVE PUBBLICAZIONI.

I signori Tommaso Arabia e Mariano Adorni (capi-sezione nel Ministero dell'interno, qualità che ha molta importanza pel libro che annunziamo) dettarono e pubblicarono or ora (Firenze, tipografia Franco-Italiana) un ampio commento alla nuova *Legge comunale e provinciale del regno d'Italia*. I commenti che vanno annessi ad ogni articolo della legge e le critiche osservazioni che vi si incontrano sono poi confortate dalle giurisprudenze italiana e francese, e buona copia di decisioni e pareri del Consiglio di Stato. In capo al libro, quasi a dar la ragione filosofica e storica della legge, sta col titolo d'*Introduzione*, un lungo discorso in cui sono svolte con dotta erudizione ed efficacia di stile le origini, lo sviluppo, le vicende del municipio e del comune italiano dal nascimento di Roma fino a' dì nostri per mezzo a tutti i principali momenti storici della nostra Italia.

Non cade qui in acconcio di esaminare e discutere le dottrine e i principii l'esposizione dei quali chiude questa prima e proemiale parte dell'opera: ne basti additare agli studiosi delle cose amministrative, ed a quanti specialmente per ufficio debbono attendere alla applicazione ed eseguimento della legge, questo libro dei signori Arabia ed Adorni come praticamente utile ed opportuno.

— *Manuale ad uso dei Senatori del Regno e dei Deputati*, contenente lo statuto e i plebisciti, la legge elettorale, i regolamenti delle due Camere, le principali leggi organiche dello Stato, ecc. Da questo sommario è resa manifesta la utilità di tale pubblicazione ora fatta dalla tipografia degli Eredi Botta (Firenze, via del Castellaccio, 20).

— COLLEZIONE MORETTI *dei nuovi Codici italiani commentati ad uso del popolo* (Torino, stabilimento tipografico B. Moretti). Il Codice civile apre questa collezione cui ha posto mano l'editore Moretti nello scopo di rendere *popolare* la nuova legislazione italiana; perciò, come egli avverte, i commenti sono dettati specialmente per uso del popolo; come a tale stregua è regolato il prezzo che è di 30 centesimi, franco di posta, cadun fascicolo di 32 a 64 pagine.

È uscito il primo fascicolo del Codice civile; seguirà il Codice di procedura civile.

— Non essendoci consentito qui un lungo e conveniente esame, ci limitiamo ad annunziare la pubblicazione di un libro del signor Fedele Pollaci Nuccio (Palermo, tipografia Luna) col titolo: *Della nomenclatura e qualità degli atti antichi da servire per l'ordinamento di un archivio*.

— La *Produzione rurale presunta e i mezzi di realizzarla, preceduta da una cicalata sulle tasse e sul pareggio dei bilanci*, per M. Peyrone, (tipografia Paravia, Torino).

— *Giornale del Genio civile*, compilato nel Ministero dei lavori pubblici.

È uscito il fascicolo numero 5, pel bimestre settembre ed ottobre.

La parte *non ufficiale*, corredata di quattro tavole di disegno, tratta i seguenti argomenti:

1° Ponte sul Ticino presso Buffalora, minato dall'armata austriaca nel giugno 1859. — Opere provvisorie pel ristabilimento del passaggio ed altre definitive per la ricostruzione delle parti rovinate;

2° Lavori marittimi in corso di eseguimento. Descrizione dei principali;

3° Studi per la scelta d'una linea ferroviaria, attraverso le Alpi elvetiche.

— Come vuole la stagione, incominciano a sbocciare nuovi giornali. Annunziamo il *Movimento scientifico*, nuova rivista mensile, che sarà edito il 1° gennaio 1866 in Modena dal conte L. Salimbeni, nello scopo di « raccogliere e divulgare in un modo semplice e popolare le novità delle scienze, additare le conquiste del genio inventivo dell'uomo, » ecc.

— L'*Archivio Politico Italiano*, cronaca del movimento politico, amministrativo, legislativo, raccolta di atti, documenti e notizie scientifiche. Si pubblica in Firenze ogni giovedì; ne sono già usciti 7 numeri.

— *L'Economista Nazionale*, rivista di economia politica e di statistica diretta da A. Gicca (Firenze). Si pubblica a fascicoli il 15 di ciascun mese dal settembre scorso.

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Napoli. — Dal 6 al 7, casi 17, morti 2, e 4 dei giorni precedenti.
Portici. — Id., casi 2, morti 2.
Casandrino. — Id., caso 1.
Afragola. — Id., casi 2.
Pomigliano d'Arco. — Id., caso 1, morto 1.
Sant'Antimo. — Id., caso 1.
Ansano. — Id., caso 1, morto 1.
Casoria. — Id., caso 1.
San Giovanni a Teduccio. — Id., caso 1.
Castellamare. — Id., caso 1, morto 1.
Torre Annunziata. — Id., caso 1, morto 1.
Torre del Greco. — Id., casi 6, morti 3.
Ponticelli. — Id., casi 3, morto 1.
Barra. — Id., casi 6, morto 1.
Scafati. — Id., casi 2, morto 1.
Corato. — Dal 5 al 6, casi 4, morti 3, 2 dei quali dei giorni precedenti.

Si legge nel *Globe*:

È deciso che il Parlamento si riunirà il giovedì 1° febbraio, ed è probabile che dopo la seduta del Consiglio privato, che deve aver luogo domani, 5, verrà a tal effetto spedita una formale dichiarazione.

Il primo affare sarà la nomina di un presidente. Il signor J. Evelyn Denison, già presidente, è uno dei candidati, e non vi ha dubbio che sarà nominato.

La prestazione dei giuramenti durerà probabilmente fino al martedì 6, od al giovedì 8, ed allora sarà pronunziato il discorso reale.

Sua Maestà ha manifestato la sua intenzione di presiedere in persona all'apertura del Parlamento, quando glielo permetta la sua salute.

— Si scrive da Londra alla *Patrie* che il governo inglese ha mandato un dispaccio a Madrid per ringraziare il governo spagnuolo dei servigi resi dal capitano generale dell'isola di Cuba generale Dulce alle autorità della Giamaica in occasione della sollevazione dei negri.

— Il signor Alfredo Ayhward, segretario del signor Bolton avvocato della corona della contea di Tippery è stato arrestato come fenian.

Arrestato per causa di ubbriachezza, il signor Ayhward lasciò cadere una carta che fu raccolta da una guardia di polizia e nella quale venne trovato un conto d'armi ammontante a 820 lire sterline.

In una perquisizione fatta al suo domicilio si venne a scoprire una grande quantità di armi e molte carte portanti il piano della rivoluzione irlandese. (*Havas*)

— Da una corrispondenza di Londra si rileva che il Ministero sta per mandare alla Giamaica una Commissione incaricata di aprire una inchiesta sugli ultimi fatti della Giamaica.

Giusta quanto dice questa corrispondenza, la colpabilità di Gordon sarebbe oramai posta fuor d'ogni dubbio; coi suoi brogli politici egli avrebbe provocato il malcontento dei negri. Questa asserzione ha bisogno d'essere provata, e perciò tutti i partiti in Inghilterra domandano che la verità sia messa in piena luce. (*Constitutionnel*)

— Il *Constitutionnel* del 6 corrente ha:

« I giornali parlano dell'arrivo a Parigi del generale Schofield incaricato, a lor dire, di una missione da parte del presidente degli Stati Uniti.

Noi possiamo assicurare, che il governo francese non ha ricevuto a tal proposito nissuna comunicazione, e crediamo la notizia priva di fondamento.

— A tal proposito la *Patrie* risponde:

« Il *Constitutionnel* avrebbe potuto fermarsi alla prima parte della sua smentita.

« Può darsi che il governo non abbia ricevuto avviso della missione, che del resto la si dice del tutto confidenziale, dell'antico capo di stato-maggiore di Sherman; ma si persiste però a credere che l'arrivo di questo officiale a Parigi si riferisca agli affari messico-americani.

« Non fa d'uopo di dire che noi non ammettiamo la prima voce ch'era corsa; ma ve ne ha un'altra la quale è più verosimile.

« Il generale Schofield sarebbe venuto, si dice, in Francia per dar spiegazioni al governo imperiale della portata politica di una frase molto viva che sarebbe inserita nel messaggio del presidente Jonhson relativamente al Messico.

« Il generale Schofield dovrebbe pure occuparsi della nomina da parte del gabinetto di Washington di un ministro accreditato presso Juarez.

« I giornali americani danno in proposito una singolare spiegazione. Il generale Logan sarebbe incaricato di andar per qualche tempo in traccia di Juarez senza poterlo ritrovare, e di ritornare allora a Washington, dove si sarebbe ora mai deciso di mandarlo a Messico presso l'imperatore Massimiliano.

« La lontananza di Juarez dal territorio della repubblica gioverebbe al gabinetto di Washington per giustificarsi d'aver riconosciuto l'impero messicano. »

— Si legge nella *Viener Abendpost* del 5:

« È priva di fondamento la notizia di una missione affidata al consigliere ministeriale signor de Hofmann; e lo è pure l'altra riportata dai giornali di Vienna, che sia qui arrivato il signor de Werther con proposte relativeallo stabilimento di un nuovo governo provvisorio nei ducati. »

— Giusta una corrispondenza di Berlino, l'alto personaggio che si porterebbe a Vienna per l'affare dei ducati sarebbe il principe di Hohenzollern.

« Non occorre di dire che la posizione del principe non permette al signor di Bismark di servirsi di lui come di un messaggiere diplomatico ordinario.

« Bisogna rammentarsi che l'accordo austro-prussiano è basato tutto sui rapporti personali fra i due sovrani di Prussia e d'Austria, e che il principe ha già un'altra volta prestato i suoi servigi al tempo del suo primo viaggio a Vienna in primavera. » (*Constitutionnel*)

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 7.

Rendita italiana (fine mese) 65 10.

Bruxelles, 7.

Leggesi nel *Moniteur Belga*:

Il re continua a trovarsi in uno stato di estrema debolezza.

Dublino, 7.

Il signor O'Leary, editore dell'*Irish People*, è stato condannato a 20 anni di lavori forzati.

Nuova-York, 25 novembre (sera).

Stando a notizie pervenute da Brownsville in data del 15, gl'imperiali avrebbero fatto fuoco sopra una nave federale sul Rio Grande obbligando l'equipaggio ad abbandonarla.

Weitzel chiese soddisfazione di questo fatto.

Parigi, 7.

Situazione della Banca. Aumento di numerario milioni 22 1/4; conti particolari 11 1/2. Diminuzione nel portafoglio 56 1/3; biglietti 44; anticipazioni 3/10; tesoro 3 9/10.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Dic. 6	7
Fondi francesi 3 0/0	69 —	68 87
Id. 4 1/2 0/0	97 50	97 25
Consolidati inglesi 3 0/0	87 $^1/_8$	87 $^1/_8$
Id. (in liquid.)	—	87 $^7/_8$
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	64 95	65 —
Id. (fine mese)	65 15	65 25
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	883	882
Id. italiano	—	421
Id. spagnuolo	467	466
Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele	217	215
Id. Lombardo-venete	426	423
Id. Austriache	431	431
Id. Romane	157	155
Obb. strade ferr. Romane	159	160
Obbligazioni della ferrovia di Savona	180	—

Stoccolma, 8.

La Camera della nobiltà adottò il progetto di riforma con 361 voti contro 94. Anche la Camera del clero seguirà probabilmente questo esempio.

La popolazione mostrasi molto soddisfatta.

Londra, 8.

Situazione della Banca. Aumento nel portafoglio 327 mila lire sterline. Diminuzione nella riserva dei biglietti 196 mila; nel numerario 159 mila.

Vienna, 8.

Le Diete di Linz, di Troppau e di Klagenfurt hanno adottato progetti d'indirizzo contrari al rescritto di settembre.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

TEATRI

TEATRO LA PERGOLA. — Riposo.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 $^1/_4$ — La drammatica compagnia diretta da Alamanno Morelli rappresenta: *La cabala*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 7 dicembre.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 760, 6	mm 762, 6	mm 762, 8
Termometro centigrado	12°, 5	12°, 5	11°, 0
Umidità relativa	83°, 0	75°, 0	80°, 0
Stato atmosferico	nuvolo	nuvolo	sereno
Vento direzione / forza	NO debole	NE quasi for.	NE debole

Temperatura { Massima + 13°,8 ; Minima + 8°,0 }

Minima nella notte dell'8 dicembre + 9,3.

REGNO D'ITALIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ABRUZZO CITERIORE

Veduto l'art. 18 del regolamento approvato col R. decreto dell'8 giugno 1865 n° 2321;

Veduto l'art. 2° dell'istruzione data il 27 settembre 1865 dal Ministero dell'Interno intorno gli esami degli aspiranti all'ufficio di segretario comunale;

Determina

1° Gli esami per gli aspiranti ai posti di segretario comunale avranno luogo straordinariamente, per questa prima volta, in questa Prefettura nel giorno 1° marzo del prossimo venturo anno 1866.

2° Coloro che vorranno concorrere agli esami faranno pervenire alla segreteria di questa Prefettura tre giorni almeno avanti l'apertura di essi la loro dimanda su carta da bollo corredata dei documenti giustificativi prescritti dal succitato art. 18, come d'ogni altro documento che credessero conveniente di produrre per comprovare i gradi accademici, per chi ne fosse insignito.

3° L'esame sarà scritto e verbale; l'esame scritto consisterà;

a) Nella risoluzione di un quesito di aritmetica comprendente le prime 4 operazioni di numeri interi e di frazioni.

b) Nella compilazione di un verbale di deliberazione del consiglio comunale.

c) Nella esposizione diretta al Prefetto di un fatto riguardante la sicurezza pubblica o la polizia municipale.

d) Nella risposta sommaria a due quesiti relativi a qualcuno degli atti principali della comunale amministrazione.

E l'esame orale avrà per oggetto:

a) Lo statuto fondamentale del Regno.

b) La costituzione e la rappresentanza del comune.

c) I requisiti per l'elettorato e la eleggibilità.

d) La compilazione delle liste e la forma delle elezioni.

e) I caratteri distintivi e la forma delle deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali.

f) Il censimento della popolazione, e la tenuta dei registri dello Stato civile.

g) I bilanci preventivi e consuntivi e la contabilità relativa.

h) Le disposizioni legislative e regolamentarie sul sistema decimale dei pesi e delle misure.

i) Le somministrazioni e gli alloggi militari a carico dei comuni. — Gli obblighi dell'uffizio comunale e del segretario per riguardo alla leva militare.

k) Le leggi ed i regolamenti sulla Guardia Nazionale.

l) La legge sulla pubblica salute per quanto riguarda i comuni ed i sindaci.

m) Le principali disposizioni legislative sui consorzi per opere pubbliche interessanti per modo diretto o indiretto i comuni, e quelle relative all'espropriazione per causa di utilità pubblica.

n) I contratti e le loro formalità, e sanzione, e gli emolumenti dovuti al segretario.

o) I ruoli delle imposte dirette e dei dazi comunali e le verificazioni di cassa.

p) La formazione delle liste dei giurati e degli elettori per le camere di commercio.

q) Le disposizioni relative alla pubblica sicurezza in quanto riguardano i comuni ed i sindaci, i regolamenti edilizi e di polizia urbana e rurale.

r) I doveri del segretario in ordine all'archivio comunale, e la compilazione degli inventari dei beni patrimoniali del comune.

s) Le attribuzioni e l'ingerenza dei comuni nella gestione delle opere pie e dei lasciti che interessano la generalità degli abitanti.

t) Ed in genere tutte le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione comunale e provinciale con riferimento alle altre leggi di unificazione amministrativa che vi hanno attinenza.

4° Nell'esame scritto sarà permesso ai candidati di consultare i codici e le leggi vigenti, che saranno a tal uopo messi a loro disposizione.

L'esame scritto non può durare più di sette ore compreso il tempo impiegato nella dettatura dei temi, e ogni concorrente appena compiuto il lavoro vi appone la propria firma, e lo depone quindi nelle mani del membro della commissione incaricato di presenziare l'esame.

5° Nel giorno immediatamente successivo all'esame scritto avrà luogo l'esame orale.

6° I signori sindaci sono incaricati della pubblicazione ed affissione del presente manifesto nel proprio comune, trasmettendone apposito certificato a questa Prefettura.

Chieti, 30 novembre 1865.

Il Prefetto
De Rolland.

1913

AVVISO.

È aperto il concorso all'impiego di maestro della scuola elementare maschile di grado inferiore nel comune di Rocca San Casciano. Lo stipendio relativo è di lire 900: gli obblighi quelli resultanti dal regolamento e ordini veglianti.

Si assegna a chiunque voglia concorrere il termine di giorni quindici da quello della presente inserzione a far pervenire franca di spesa nell'uffizio di detto comune l'istanza in carta bollata col corredo del relativo diploma, fedi di specchietto e certificato di sanità. — Terminato il concorso, i documenti prodotti dovranno a cura dei concorrenti essere ritirati. L'eletto dovrà assumere l'insegnamento otto giorni dopo la partecipazione, altrimenti si riterrà dimissionario.

Rocca San Casciano, dall'uffizio comunale
Li 5 dicembre 1865.

I Sindaco
O. Montani.

1908

COMUNITÀ DI CERTALDO

Il sottoscritto sindaco inerendo alla consiliare deliberazione de' 29 novembre ultimo, con cui veniva approvata la riforma della scuola elementare maschile di questo luogo, affidando l'insegnamento ad un solo maestro che riveste la qualità di sacerdote, ed in coerenza della deliberazione de' 5 corrente, rende pubblicamente noto:

Che è aperto il concorso all'impiego di maestro elementare di questa terra;

Che è assegnato a qualunque sacerdote che voglia concorrere a detto impiego il tempo e termine di giorni 20, da oggi, ad esibire all'uffizio comunale la istanza in carta bollata, munita del diploma d'idoneità ad insegnare prescritto dai veglianti regolamenti;

Che l'appuntamento annuo annesso a questo impiego è di lire 1,100, con l'obbligo al comune di fornire e mantenere il locale della respettiva scuola;

Che i concorrenti, per essere ammessi al concorso, dovranno subire un esame, sulle materie da insegnarsi, innanzi ai P.P. Scolopi d'Empoli, nel locale di sua residenza, e che daranno nel giorno 29 corrente ed anche il 30 se molti saranno gli aspiranti;

Che l'insegnamento si aggirerà sulle materie seguenti: leggere, scrivere, aritmetica pratica, pesi, misure e monete nazionali; tenuta dei libri d'amministrazione e stradamento al comporre; studio pratico della lingua italiana, nozioni di storia sacra e italiana, di geografia e scienze naturali; disegno lineare e dottrina cristiana;

Che avrà l'onere di dir la messa (libera l'applicazione) nella chiesa di San Tommaso tutti i giorni di obbligo alle ore 10;

Che il posto sarà conferito per un anno in via d'esperimento; potrà essere confermato per un triennio quando raggiunga il fine a cui aspira il Consiglio;

Che l'ordinamento interno della scuola sarà concertato dal maestro coi deputati, ed in ogni rimanente si uniformerà al regolamento per la detta scuola, che trovasi ostensibile nell'uffizio comunale.

Certaldo, dalla residenza municipale li 6 dicembre 1865.

Il Sindaco
Barnini.

1902

COMUNE DI LATERINA

NOTIFICAZIONE.

Il sottoscritto sindaco della Comunità suddetta rende noto:

Che al seguito della spontanea renunzia emessa dal titolare signor Temistocle Ricci, essendo rimasto scoperto il posto di *segretario* di questa comunità, perciò si assegna il termine perentorio dal dì della presente notificazione a tutto il dì 22 del corrente mese per tutti coloro che intendono concorrere al detto posto, per presentare le analoghe istanze, le quali saranno fatte pervenire franche di posta a quest'uffizio, redatte in carta da bollo da centesimi 50, e corredate dei documenti prescritti dall'Art. 18 del regolamento annesso al regio decreto del dì 8 giugno 1865, n° 2321.

Lo stipendio annesso a detto posto è di lire 900, e gli oneri correspettivi sono quelli resultanti dall'analogo regolamento approvato dal Consiglio Comunale, ed ostensibile presso il sottoscritto.

Dal municipio di Laterina, li 7 dicembre 1865.

Il sindaco
L. Tozzi.

1925

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA

AL 30 NOVEMBRE 1865

ATTIVO.

	Lire	Lire
Portafoglio		29,013,462 09
» Firenze	13,374,932 01	
» Livorno	4,287,018 29	
» Succursali	11,351,511 79	
Imprestiti contro pegno		4,741,344 40
» Firenze	2,106,837 00	
» Livorno	2,182,300 00	
» Succursali	452,207 40	
Recapiti per conto della Banca Nazionale		1,020,895 23
R. Tesoreria per deposito fruttifero		1,680,000 00
R. Governo in conto corrente fruttifero		5,000,000 00
Conto prima montatura		193,529 11
Fondi pubblici, godimento 1° luglio 1865		390,364 00
Spese generali		191,712 45
» Firenze	66,826 33	
» Livorno	41,469 44	
» Com. a tutte le sedi	32,495 56	
» Succursali	50,921 12	
Diversi		277,609 84
Cassa, cioè		7,113,733 75
» Contante	6,204,078 65	
» Esazione	909,655 10	
1916		L. 49,622,650 87

PASSIVO.

	Lire	Lire
Capitale		10,000,000 00
Biglietti decimali in circolazione		22,459,200 00
Detti in moneta toscana, non tornati a Cassa		3,518,844 00
Depositi e conti correnti infruttiferi		122,047 69
» Firenze	64,146 30	
» Livorno	6,500 00	
» Succursali	51,401 39	
Depositi e conti correnti fruttiferi		10,914,766 40
» Firenze	2,787,407 91	
» Livorno	6,567,686 33	
» Succursali	1,559,672 16	
Sconti, interessi e proventi in massa		1,810,725 03
» Firenze	878,557 10	
» Livorno	318,533 60	
» Succursali	613,634 33	
Banca Nazionale conto imprestito di 425 milioni		9,997 53
Massa di rispetto al 31 dicembre 186		677,813 07
Mandati all'ordine		78,844 31
Azionisti per utili non percetti		29,873 24
Diversi		539 60
		L. 49,622,650 87

V° *Il Direttore per la sede di Firenze*
G. G. BERTINI

Il Ragioniere
A. CARRARESI.

LA LEGGE

MONITORE GIUDIZIARIO ED AMMINISTRATIVO

DEL

REGNO D'ITALIA

Anno VI. (1866) I. della Legislazione unificata

PARTE PRIMA — Legislazione e Giurisprudenza Giudiziaria
PARTE SECONDA — Legislazione e Giurisprudenza Amministrativa

Nella parte prima. — **La Collezione completa e ufficiale di tutte le sentenze civili e penali delle quattro Corti di Cassazione del Regno;** inoltre le più importanti sentenze delle Corti d'Appello — Articoli sopra punti di legislazione, di dottrina, di giurisprudenza — Articoli bibliografici — Circolari, decreti, avvisi e provvedimenti ministeriali, nomine e vacanze nell'ordine giudiziario — Progetti di legge col sunto delle relative discussioni parlamentari.

Nella parte seconda. — I pareri del Consiglio di Stato adottati dai Ministeri in materia di amministrazione comunale e provinciale, opere pie, opere pubbliche, ecc. — La giurisprudenza elettorale, politica ed amministrativa — Le sentenze della Corte dei Conti — Le sentenze del Consiglio di Stato — La Giurisprudenza finanziaria.

PATTI D'ASSOCIAZIONE.

	Anno	Semestre	Trimestre
Le due parti insieme	L. 32	L. 16	L. 8.
La sola parte prima	» 24	12	» 6.
La sola parte seconda	» 12	7	» 4.

L'associazione alle due parti insieme pagata anticipatamente costa sole L. 30.

L'associazione è obbligatoria per un anno, e il relativo prezzo deve pagarsi anticipatamente.

Indice separato per le due parti in fine d'anno.

Il giornale esce in Firenze — Tre volte la settimana la parte giudiziaria — Una volta per settimana la parte amministrativa — Con supplementi.

Le associazioni si ricevono in Firenze all'ufficio del giornale in piazza Santa Croce, n° 14 — Presso gli uffici postali e i principali librai delle provincie 1836

FERROVIA DA CAVALLERMAGGIORE AD ALESSANDRIA

In relazione al programma di prestito contratto da varii municipii interessati nella suddetta ferrovia, si rende noto che la seconda estrazione a sorte di n° 64 Obbligazioni che devono essere rimborsate alla pari in gennaio prossimo 1866, avrà luogo il giorno 23 corrente dicembre in Torino, in seduta pubblica, nella sala della Direzione (corso Principe Umberto, n° 11, casa Incisa) al mezzogiorno, alla presenza del Consiglio d'amministrazione della Società Anonima di detta ferrovia.

1915 **L'Amministrazione.**

COMUNE DI DOVADOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

È prorogato fino al 20 del corrente mese il tempo utile a produrre in questo uffizio l'istanza e i necessari documenti per coloro che bramassero concorrere all'impiego di segretario comunale, a cui è annesso lo stipendio di lire milleduecento e gli emolumenti di segreteria, cogli obblighi indicati nell'analogo avviso inserito in questa Gazzetta del 29 ottobre p. p.

Dovadola, dalla residenza comunale li 5 dicembre 1865.

Il Sindaco
Giuseppe Zauli.

1901

SOCIETÀ CARTARIA

Mentre gli Stralciari proseguono a non omettere premure per raggiungere la definitiva liquidazione della Società, fin qui trattenuta dagli ostacoli incontrati in rapporto alla sistemazione della fabbrica detta della *Lima*, prevengono frattanto i portatori delle Cartelle supplementarie, che al Banco di residenza della suddetta Società, posto in via Torta al n° 9, è aperto il pagamento di un reparto del dieci per cento sul capitale nominale delle Cartelle medesime, in tutti i giorni feriali dalle ore dieci antimeridiane alle ore due pomeridiane.

Per gli Stralciari
V. Salvadore Rossini.

1905

COMUNITÀ DI SESTINO

Concorso all'impiego di Segretario comunale

È aperta il concorso all'impiego di segretario del comune di Sestino al quale è annesso l'annuo appuntamento di lire 500.

I documenti per essere ammessi sono tutti quelli prescritti dall'articolo 18 del regolamento per la esecuzione della legge comunale del 20 marzo 1865, e saranno attendibili a tutto il 30 del prossimo dicembre.

Sestino, dal palazzo comunale
Li 30 novembre 1865.

Pel Sindaco
S. Venturini.

1914

1909 AVVISO.

Onorato Civinini, nella sua qualità d'intendente alla tenuta detta *Celle Fabbroni*, di proprietà di lord Westbourg e della contessa Teresa Gatteschi, situata nei comuni di Porta San Marco e del Montale, sottoprefettura di Pistoia, dichiara per qualunque più salutare effetto di ragione che, a datare da questo giorno 5 dicembre 1865, Mosè Pagliai ha cessato di essere l'agente della tenuta stessa, e conseguentemente non sarà riconosciuto alcun impegno che fosse dal medesimo assunto, o alcuna contrattazione nel più lato senso possibile che fosse da esso posta in essere.

Da Celle, li 5 dicembre 1865.

1910 AVVISO.

Onorato Civinini, nella sua qualità d'intendente alla tenuta detta *Celle Fabbroni*, di proprietà di lord Westbourg e della contessa Teresa Gatteschi, situata nei comuni di Porta San Marco e del Montale, sottoprefettura di Pistoia, deduce a notizia del pubblico non essere permesso ad alcuno d'introdursi in detta tenuta sia per oggetto di passeggiareggia per oggetto di cacciare, sia per qualsivoglia altro oggetto.

Da Celle, li 5 dicembre 1865.

1900 AVVISO.

È rimasto vacante in questa terra il posto di *maestro elementare della scuola maschile di grado inferiore*, al quale è annessa l'annua pvovvisione di lire ottocento, con gli oneri resultanti dal regolamento relativo, ostensibile a chiunque in quest'uffizio comunale.

Il sottoscritto pertanto rende noto essere aperto il concorso a detto impiego, e invita coloro che desiderassero concorrervi a far pervenire franche di ogni spesa all'uffizio predetto, e non più tardi del 24 dicembre corrente le respettive domande in carta bollata da centesimi 55, corredate della fede di nascita, del diploma d'idoneità ad insegnare, e del certificato di specchietto e buona condotta, non che di quei documenti che credessero aggiungere a giustificazione dei propri titoli.

Poggibonsi, dall'uffizio comunale, li 4 dicembre 1865.

Il sindaco
I. BACCI.

Recentissima pubblicazione

COMMENTARIO

DELLA LEGGE ORGANICA SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO

COMPILATO

dall'avvocato **Vincenzo Massabò**

Riveduto ed approvato dal Ministero della Guerra

Prezzo L. 4.

Rivolgere le domande alla tipografia FODRATTI in Firenze, via Cavour, n° 11; in Torino via dell'Ospedale, n° 21.

Si spedisce franco contro vaglia postale.

1911

APERTURA DI GRADUATORIA

Il tribunale di prima istanza di Rocca San Casciano alla pubblica udienza di sabato 30 settembre 1865 ha proferito il seguente decreto:

Omissis, etc.

Inerendo all'istanza avanzata dal signor Matteo Ronconi Albonetti con scrittura del 20 settembre 1865.

Dichiara aperto il giudizio di graduatoria dei creditori di Domenico, Ercole, Giovanna e Teresa del fu Alessandro Grossi, e loro autori mediati ed immediati aventi diritto alla distribuzione.

1° Del prezzo e frutti relativi in ragione del cinque per cento all'anno di una casa posta nella città di Modigliana e precisamente nella via Garibaldi, alla quale confinano a levante fratelli Maltagliati, a mezzogiorno via Schifanoja, a ponente via Garibaldi, a tramontana Giovanni Muini, salvo se altri, ecc. e che alle mappe catastali della comunità di Modigliana si dice rappresentata dai numeri particellari 271 e 272 in parte della sezione *L*, con rendita imponibile di toscane lire 60 80 pari a lire italiane 51 07 liberata ai signori Giuseppe, Alessandro e Francesco fratelli Liverani per il prezzo di italiane lire 2451.

2° Di una casa posta in prossimità dello spedale di Modigliana e suoi annessi alla quale si dice confinare: 1° fabbrica dello spedale di Modigliana; 2° via dello Spedale; 3° Benefizio di Santa Caterina; 4° Tondini Giuseppe; 5° Galli Caterina; 6 Billi Ferdinando, salvo, ecc., che alle mappe catastali della suddetta comunità dicesi rappresentata dai numeri particellari 540 e 511 in parte 543 e 544 in sezione *L* con rendita imponibile di toscane L. 109 45 pari a it. L. 91 95 aggiudicata in natura alla massa dei creditori secondo l'ordine di graduatoria per il prezzo di lire italiane 3988 01 prezzo residuale attribuito alla casa suddetta dal perito giudiciale sig. Francesco Campi con sua relazione del dì 2 settembre 1863 dopo il ribasso del venti per cento a forma della legge.

Assegna a tutti i creditori dei nominati pupilli Grossi e loro autori e a chiunque altro possa avere il diritto alla distribuzione del prezzo, beni ed assegnamenti suddetti il termine legale di giorni 30 decorrendi dall'ultima notificazione del presente decreto che verrà ad essi fatta a forma della legge o da quello della sua inserzione nel giornale ufficiale ad avere prodotto nella cancelleria di questo tribunale i titoli dei rispettivi loro crediti.

Ommette, atteso lo scarso numero dei creditori, la nomina del procuratore della graduatoria.

Pone a carico degli assegnamenti da distribuirsi e con privilegio le spese occorse per il presente decreto qual tassa e liquida in L. 40 non compresa la redazione, copia autentica e notificazione del medesimo a tutti gl'interessati, nè la spesa occorrente per la inserzione della parte deliberativa nel giornale ufficiale di Firenze tutte refettibili con privilegio.

A. TITO GORI *Presid.*
G. CONTRI.

Per copia conforme
Dott. GIO. BERTI. 1907

PURGAZIONI D'IPOTECHE

Coll'atto privato del 22 giugno 1865, registrato a Borgo S. Lorenzo il 3 luglio detto al vol. 3, priv. fog. 8 n° 157 con L. 233 15 il sig. Ottavio del fu Gaetano Grifoni, negoziante, domiciliato nel popolo di S. Miniato a Piazzano vendè per il prezzo di lire it. 4948 al sacerdote signor Raffaello di detto Gaetano Grifoni possid. domic. a S. Bartolommeo a Petrona alcuni beni posti nella comune di Vicchio e consistenti: 1° in una fabbrica detta la *Gualchiera* composta del primo e secondo piano; 2° in una casa colonica attigua alla detta fabbrica di numero 6 stanze; 3° in una presa di terra della estensione di ari 60 circa e tantaquanta sia, ecc., posta in luogo detto la *Gualchiera* o *la Gracchia* cui secondo il detto atto privato confina, via che dalla Gracchia porta al torrente Elsa, Elsa, vedova Dilaghi e Tarchi salvo se altri ecc.; 4° in un appezzamento di terra dalla parte di mezzogiorno sotto la strada posto in luogo detto il *Chiuso* di ari 65 e quanta sia, ecc. a cui confina: sig. Benedetto Grifoni, torrente Elsa, via che conduce al detto torrente, e gorile che porta le acque al molino del signor Benedetto Grifoni. Tali beni sono rappresentati al catasto della comune di Vicchio in sezione *O*, dalle particelle di numeri 1911, 1912, 1916, 1913, 1914, 1910, 1915, 2465, 2635, 2636, 1905, 2638, 2639 e 1909 con rendita imponibile di L. 114 96.

Il detto signor don Raffaello del fu Gaetano Grifoni compratore, al seguito di ricevute molestie per parte del sig. Giuseppe Benericetti, negoziante, domiciliato a Marradi, creditore ipotecario del venditore, con scrittura esibita nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze il dì 6 dicembre 1865 accompagnata dal deposito e dalla produzione di tutti i documenti prescritti dalla legge, del presente avviso e del citato atto del 22 giugno 1865 ha introdotto il giudizio di purgazione di privilegi e d'ipoteche gravanti i beni suddetti, ed ha formalmente offerto siccome col presente avviso torna ad offrire a tutti i creditori aventi iscrizioni sui beni a lui venduti col detto atto del 22 giugno 1865 il pagamento dei loro crediti, senza distinguere i crediti esigibili, dai crediti inesigibili e dentro la concorrenza del detto prezzo e frutti con intimazione ai creditori medesimi e ad ogni interessato di comparire nel termine di un mese nella cancelleria del suddetto tribunale per ricevere il pagamento a forma della legge o a fare ogni incombenza di ragione, il tutto senza pregiudizio di ogni diritto appartenente a detto sig. don Raffaello Grifoni.

Avanti il detto tribunale saranno fatti gli atti prescritti dalla legge per la validità ed efficacia del giudizio di purgazione, e avanti il tribunale medesimo sarà provocata ogni pronunzia di ragione per la distribuzione di detto prezzo e dei frutti.

Fatto a Firenze li 6 dicembre 1865.

1899 Dott. CELESTINO FANTOZZI.

Il R. tribunale della prima istanza di Firenze ha proferito nel primo dicembre milleottocento sessantacinque la seguente sentenza:

« Pronunziando sulle istanze avanzate negli atti dal signor Pietro Paoli con scrittura del ventiquattro novembre decorso, dichiara a tutti gli effetti di ragione sciolto il fallimento del detto signor Pietro Paoli già dichiarato con sentenza di questo tribunale del sette luglio milleottocentocinquantacinque, ed ordina al signor Luigi Ramacci, agente al detto fallimento, di restituire al fallito tutti gli assegnamenti e carte spettanti al fallimento.

« Ordina inoltre che la parte deliberativa della presente sentenza sia pubblicata per due volte consecutive nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* con intervallo di giorni otto fra la prima e la seconda pubblicazione, e ciò all'effetto che possa venire a cognizione delle persone che abbiano per avventura interesse a fare opposizione alla medesima ».

Firmati all'originale
GIUSEPPE PIOLI *Presid.*
M. DE METZ *C.*

1906

Avendo Cesare Calò smarrita una cambiale di italiane lire 469, 40 creata il 16 ottobre 1865 all'ordine S. P. del medesimo, ed accettata da Arcangelo Cerretelli pagabile il 15 maggio 1866, e non essendoci in detta cambiale niuna gira, si avverte a chi la ritrovasse, che è dichiarata nulla, così ecc.

1903 CESARE CALÒ.

1917 AVVISO.

Il signor Lodovico Sermasi negoziante domiciliato a Greve, a tutti gli effetti più utili di ragione rende noto: che mediante atto di cessione del 25 novembre 1865, rogato Carretti, e registrato a Firenze li 21 detto, è addivenuto conduttore della macelleria già tenuta da Martino Vettori nella terra di Greve. Proponendosi di acquistare le mercanzie da introdursi nel suddetto esercizio a pronti contanti, diffida chiunque dal venderle e consegnarle al suddetto Vettori oggi di lui agente all'esercizio medesimo senza il suo espresso consenso.

Dichiara conseguentemente, che non riconoscerà veruna obbligazione di detto Vettori, sebbene contratta per causa del citato esercizio.

Greve, li 6 dicembre 1865.

LODOVICO SERMASI.

AVVISO DI VENDITA COATTA.

Nella mattina del 13 gennaio 1866 a ore 11 avanti la porta principale esterna del tribunale di prima istanza di Volterra, saranno esposti al pubblico incanto in due separati lotti diversi beni espropriati a danno di Ettore e Giovanni Giovannini domiciliati a Montecatini di Val di Cecina per rilasciarsi in vendita al maggiore e migliore offerente, sul prezzo di stima ai medesimi attribuito dalla perizia giudiciale del signor Alberto Calvani esistente in atti, ed alle condizioni ed oneri, di che nella cartella di incanti di questo stesso giorno, che trovasi depositata nella cancelleria del tribunale medesimo.

Descrizione degli stabili.

1° *Lotto* — Una casa a due piani posta in Montecatini suddetto, lungo la strada detta *del Campo Santo*, ed un piccolo appezzamento di terra ad essa attiguo detto *il Serbino*, per italiane lire 1,914 80.

2° *Lotto* — Un appezzamento di terra detto *Chiusa della Chiusura* — Altro appezzamento di terra detto *la Chiusura di Fondo* — E altro appezzamento simile detto *le Macchie della Bandita*, ascendente in tutto alla somma di lire ital. 3,924; il tutto come più e meglio resulta descritto, e confinato dalla suddetta perizia.

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Volterra, li 4 dicembre 1865.

Il cancelliere
Ser A. BACIOCCHI.

1912

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20